



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2022
COM(2022) 542 final/2

2022/0347 (COD)

This document corrects COM(2022) 542 final.
Concerns all languages versions.
Formatting adjustments which do not affect the substance of the text.
The text shall read as follows:

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(rifusione)

{SEC(2022) 542} - {SWD(2022) 345, 542, 545}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'aria pulita è essenziale per la salute umana e per la salvaguardia dell'ambiente. Negli ultimi trent'anni l'Unione europea (UE) ha ottenuto notevoli miglioramenti nella qualità dell'aria grazie agli sforzi congiunti che ha messo in campo assieme alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri al fine di ridurre gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico¹. Circa 300 000 decessi prematuri all'anno (rispetto a un milione all'anno nei primi anni novanta) e un numero consistente di malattie non trasmissibili come l'asma, i problemi cardiovascolari e il cancro ai polmoni sono tuttavia ancora attribuiti all'inquinamento atmosferico (e soprattutto al particolato, al biossido di azoto e all'ozono)^{2,3}. L'inquinamento atmosferico continua ad essere la prima causa ambientale di morte precoce nell'UE. Colpisce in modo sproporzionato i gruppi vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con patologie pregresse, nonché i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico⁴. Vi sono inoltre sempre più prove del fatto che l'inquinamento atmosferico può essere associato ad alterazioni del sistema nervoso, come la demenza⁵.

Inoltre l'inquinamento atmosferico minaccia l'ambiente attraverso l'acidificazione, l'eutrofizzazione e i danni da ozono che colpiscono foreste, ecosistemi e colture. L'eutrofizzazione dovuta ai depositi di azoto supera i carichi critici in due terzi delle superfici di ecosistemi dell'UE, con un impatto significativo sulla biodiversità⁶. La pressione esercitata dall'inquinamento può aggravare le situazioni di surplus di azoto dovuto all'inquinamento idrico.

Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁷, nel quale si conclude che le direttive sono state parzialmente efficaci quanto al miglioramento della qualità dell'aria e all'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria, sebbene finora non tutti i loro obiettivi siano stati raggiunti.

Nel dicembre 2019, nel [Green Deal europeo](#)⁸, la Commissione europea si è impegnata a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tali raccomandazioni sono state recentemente riviste nel settembre 2021⁹ e sono oggetto di un riesame scientifico periodico, generalmente condotto ogni 10 anni. L'obiettivo

¹ Cfr. ad esempio: AEA (2018), [Relazione 2018 sulla qualità dell'aria in Europa](#) (non disponibile in IT). La stima mediana di tutte le serie di dati disponibili indicava 445 000 decessi prematuri all'anno in tutta Europa nel 2015, rispetto a 25 anni prima, quando il valore mediano era di 960 000 decessi all'anno nel 1990.

² Come specificato dall'[OMS](#), le malattie non trasmissibili, note anche come malattie croniche, tendono ad essere di lunga durata e sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, fisiologici, ambientali e comportamentali. Tali malattie colpiscono in modo sproporzionato gli abitanti di paesi a basso e medio reddito, dove si verificano più di tre quarti dei decessi mondiali per malattie non trasmissibili (31,4 milioni).

³ Cfr. ad esempio: AEA (2021), [Relazione 2021 sulla qualità dell'aria in Europa](#) (non disponibile in IT).

⁴ Cfr. ad esempio AEA (2018): Esposizione iniqua e impatti ineguali: vulnerabilità sociale all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico e alle temperature estreme in Europa (non disponibile in IT).

⁵ Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti (2019 e 2022): [Integrated Science Assessment for Particulate Matter](#); [Supplement to the 2019 Integrated Science Assessment for Particulate Matter](#).

⁶ Cfr. ad esempio "Seconde prospettive in materia di aria pulita" (COM(2021) 3).

⁷ Direttiva [2004/107/CE](#) concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e direttiva [2008/50/CE](#) relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, modificate dalla direttiva [\(UE\) 2015/1480](#) della Commissione.

⁸ COM(2019) 640.

⁹ OMS (2021), [Linee guida globali OMS sulla qualità dell'aria](#) (non disponibile in IT).

di un maggiore allineamento ai più recenti risultati scientifici è stato confermato nel [piano d'azione per l'inquinamento zero](#)¹⁰, nel quale si prevede, entro il 2050, di ridurre l'inquinamento dell'aria, nonché dell'acqua e del suolo, a livelli che non siano più considerati nocivi per la salute e gli ecosistemi naturali e che rimangano entro limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche. Sono stati inoltre introdotti traguardi per il 2030, due dei quali sull'aria: ridurre di oltre il 55 % gli effetti nocivi sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico e la percentuale di ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità del 25 %. Norme più rigorose in materia di qualità dell'aria contribuirebbero anche agli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro¹¹. Nel [Green Deal europeo](#) la Commissione ha inoltre annunciato che rafforzerà il monitoraggio, la modellizzazione e la pianificazione della qualità dell'aria.

L'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha indotto i leader dell'UE a concordare sulla necessità di accelerare con urgenza la transizione verso la produzione di energia pulita, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dal gas e da altri combustibili fossili importati dalla Russia. Il 18 maggio 2022 è stato varato il piano [RePowerEU](#), un ambizioso pacchetto di misure destinate tra l'altro ad aiutare gli Stati membri a intensificare la diffusione della produzione di energia rinnovabile. Se attuato rapidamente come indicato nella comunicazione della Commissione¹², questo pacchetto potrebbe apportare benefici collaterali significativi dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico.

Le direttive sulla qualità dell'aria ambiente fanno parte di un quadro strategico globale in materia di aria pulita che si basa su tre pilastri principali. Il primo è costituito dalle stesse direttive sulla qualità dell'aria ambiente che stabiliscono norme di qualità per i livelli di concentrazione di 12 inquinanti dell'aria ambiente. Il secondo è rappresentato dalla direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC) che fissa per ciascuno Stato membro impegni di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti dell'aria ambiente e dei loro precursori, intervenendo all'interno dell'UE al fine di giungere a una riduzione congiunta dell'inquinamento transfrontaliero¹³. A ciò si aggiungono gli sforzi internazionali, in particolare attraverso la convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico, volti a ridurre le emissioni transfrontaliere provenienti da paesi terzi¹⁴. Il terzo pilastro consiste nella legislazione che stabilisce norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento atmosferico, come i veicoli adibiti al trasporto su strada, gli impianti di riscaldamento domestici e gli impianti industriali¹⁵.

I livelli dell'inquinamento prodotto da tali fonti sono determinati anche da altre politiche che interessano attività e settori chiave in ambiti quali i trasporti, l'industria, l'energia, il clima e

¹⁰ COM(2021) 400.

¹¹ COM(2021) 44. Il piano di lotta contro il cancro conferma la necessità di ridurre l'inquinamento dell'aria ambiente, che provoca, tra l'altro, il cancro ai polmoni. Il piano comprende anche una proposta legislativa nel 2022, volta a ridurre ulteriormente l'esposizione dei lavoratori all'amianto (cfr. COM(2022) 489).

¹² COM(2022) 230.

¹³ Cfr. direttiva [\(UE\) 2016/2284](#).

¹⁴ Va osservato che anche le emissioni di inquinanti atmosferici provenienti da paesi terzi contribuiscono all'inquinamento di fondo nell'UE. La convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico può svolgere un ruolo essenziale nella riduzione di tali emissioni, nonché nello sviluppo di capacità e in altre forme di sostegno fornito dall'UE nel contesto dei processi di adesione, in particolare per i paesi dei Balcani occidentali.

¹⁵ Tra cui le direttive [2010/75/UE](#) (relativa alle emissioni industriali), [\(UE\) 2015/2193](#) (relativa agli impianti di combustione medi), [98/70/CE](#) (relativa alla qualità del combustibile), [\(UE\) 2016/802](#) (relativa al tenore di zolfo dei combustibili liquidi), [2009/125/CE](#) (relativa alla progettazione ecocompatibile), nonché i regolamenti [\(CE\) n. 443/2009](#) e [\(UE\) n. 510/2011](#) (riguardo alle norme in materia di emissioni dei veicoli), i regolamenti [\(UE\) 2016/427](#), [\(UE\) 2016/646](#) e [\(UE\) 2017/1154](#) (riguardo alle emissioni di guida reali) e il regolamento [\(UE\) 2016/1628](#) (relativo alle macchine mobili non stradali).

l'agricoltura. Alcune di queste politiche fanno parte di recenti iniziative adottate nell'ambito del [Green Deal europeo](#), quali il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#), la [normativa europea sul clima](#)¹⁶ e il pacchetto "[Pronti per il 55 %](#)"¹⁷ con iniziative sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, la [strategia per il metano](#)¹⁸, la [strategia per una mobilità sostenibile e intelligente](#)¹⁹, il relativo [nuovo quadro per la mobilità urbana](#)²⁰ del 2021, la [strategia sulla biodiversità](#)²¹ e l'[iniziativa "Dal produttore al consumatore"](#)²². L'adozione e l'attuazione dell'imminente proposta di norme Euro 7 (cfr. PLAN/2020/6308) dovrebbero inoltre determinare riduzioni significative delle emissioni inquinanti prodotte da autovetture, furgoni, autocarri e autobus.

La revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente comporterebbe la loro fusione in un'unica direttiva e mirerebbe a:

- allineare maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'OMS;
- migliorare ulteriormente il quadro legislativo (ad esempio in relazione alle sanzioni e all'informazione del pubblico);
- offrire un migliore sostegno alle autorità locali nel conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita rafforzando il monitoraggio, la modellizzazione e i piani per la qualità dell'aria.

La valutazione d'impatto indica che i benefici della revisione proposta per la società sono di gran lunga superiori ai costi. I principali benefici attesi riguardano la salute (tra cui la riduzione della mortalità e della morbidità, della spesa per l'assistenza sanitaria e delle assenze dal lavoro dovute a malattia, nonché l'aumento della produttività sul lavoro) e l'ambiente (tra cui la riduzione delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono).

1.1. Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2022 e costituisce un'azione chiave del piano d'azione per l'inquinamento zero. Come tutte le iniziative nell'ambito del Green Deal europeo, essa mira a garantire che gli obiettivi siano conseguiti nel modo più efficace e meno oneroso possibile e rispettino il principio "non arrecare un danno significativo". La proposta contribuisce all'attuazione dell'obiettivo "inquinamento zero" e dei traguardi del piano d'azione per l'inquinamento zero relativi alla qualità dell'aria volti a proteggere la salute e l'ambiente. Molte politiche e priorità del Green Deal europeo sono importanti per la corretta attuazione della proposta e possono giovare della maggiore ambizione prevista dalla proposta di direttiva. Tra tali politiche e priorità figurano quelle descritte di seguito.

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/1119.

¹⁷ COM(2021) 550.

¹⁸ COM(2020) 663.

¹⁹ COM(2020) 789, compreso l'impegno della Commissione ad avviare nel 2023 uno studio dedicato per mappare e individuare le soluzioni digitali e tecniche disponibili per definire regimi di accesso regolamentato dei veicoli alle aree urbane più efficaci e di utilizzo più facile, comprese le zone a basse emissioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. anche COM(2021) 811).

²⁰ COM(2021) 811.

²¹ COM(2020) 380.

²² COM(2020) 381.

- La normativa sul clima e il pacchetto "Pronti per il 55 %" promuoveranno, grazie alla loro maggiore ambizione climatica, l'adozione di tecnologie a basse o a zero emissioni con benefici collaterali per la qualità dell'aria (come le energie rinnovabili non combustibili, le misure di efficienza energetica, la mobilità elettrica). Le proposte prevedono obiettivi più ambiziosi nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e del regolamento dell'UE sulla condivisione degli sforzi, nonché livelli di prestazione più rigorosi in materia di emissioni di CO₂ che impongono a tutte le autovetture e ai furgoni di nuova immatricolazione di essere a emissioni zero a partire dal 2035. Le norme più rigorose in materia di qualità dell'aria previste dalla presente proposta apporteranno benefici collaterali per il clima sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni di CO₂ prodotte dalla combustione di combustibili fossili, e di riduzione del particolato carbonioso, un forzante climatologico a vita breve.
- REPowerEU propone azioni volte a ridurre rapidamente la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi, tra cui una riduzione complessiva del consumo energetico, la diversificazione delle importazioni di energia, la sostituzione dei combustibili fossili e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili nella produzione di energia, nell'industria, nel settore dell'edilizia e dei trasporti e negli investimenti intelligenti. L'accelerazione di queste azioni può giovare anche alla qualità dell'aria.
- Una più ampia diffusione di fonti energetiche rinnovabili non combustibili ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili e quindi le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell'aria. Tra le iniziative che promuovono le fonti energetiche rinnovabili figurano la proposta del 2021 di revisione della direttiva Rinnovabili (RED II)²³ che presenta obiettivi più ambiziosi per il 2030, nonché la comunicazione della Commissione del 2022 sul piano RePowerEU, che pone l'accento sull'anticipazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare nell'energia solare ed eolica, e nelle pompe di calore, tutte soluzioni che sono vantaggiose anche per la qualità dell'aria.
- Una maggiore ambizione in materia di efficienza energetica e l'introduzione di un obiettivo di efficienza energetica vincolante per l'UE attraverso la proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica²⁴ ridurranno il fabbisogno energetico complessivo, compresi i combustibili fossili, e quindi le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell'aria.
- Gli interventi nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e il relativo nuovo quadro per la mobilità urbana del 2021 a sostegno della transizione verso trasporti pubblici e a basse emissioni apporteranno benefici collaterali per la qualità dell'aria. Alcune azioni di particolare rilevanza per la qualità dell'aria prevedono norme più rigorose in materia di emissioni di inquinanti atmosferici per i veicoli con motore a combustione (nell'imminente proposta di norme **Euro 7**)²⁵; la proposta di regolamento sulla realizzazione di un'**infrastruttura per i combustibili alternativi**²⁶: è necessaria una rete globale di infrastrutture di ricarica e rifornimento per facilitare la maggiore diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tra cui la mobilità elettrica, che apporterebbe importanti benefici collaterali in termini di qualità dell'aria; tra le proposte per le iniziative **ReFuelEU Aviation** e **FuelEU Maritime** figurano misure che promuovono carburanti più puliti, con un potenziale di riduzione delle emissioni di

²³ COM(2021) 557 final.

²⁴ COM(2021) 558 final.

²⁵ COM (2022), [Norme europee sulle emissioni dei veicoli Euro 7 per autovetture, furgoni, autocarri e autobus](#) (pagina consultata il 4.8.2022).

²⁶ COM(2021) 559 final.

inquinanti atmosferici, e il miglioramento della qualità dell'aria in prossimità di porti e aeroporti imponendo l'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di energia a zero emissioni durante l'ormeggio per tipi specifici di navi e di carburanti sostenibili per l'aviazione negli aeromobili. Le direttive sulla qualità dell'aria ambiente stimolano, a loro volta, un numero maggiore di interventi nelle aree urbane per favorire il passaggio a una mobilità a basse emissioni, l'introduzione di zone a basse emissioni, una maggiore diffusione dei trasporti pubblici e la mobilità attiva per raggiungere i valori limite.

- Una politica agricola comune più verde e la strategia "Dal produttore al consumatore" possono contribuire a ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, ad esempio promuovendo misure di riduzione dell'ammoniaca attraverso i piani strategici della PAC o migliorando la gestione dei nutrienti.
- Norme più rigorose in materia di qualità dell'aria nell'ambito della presente proposta contribuiranno a proteggere la diversità in linea con la strategia sulla biodiversità, mentre le politiche volte a migliorare la salute degli ecosistemi, come la proposta di normativa sul ripristino della natura, possono anche favorire il raggiungimento di risultati in termini di aria pulita.

1.2. Base giuridica

Gli articoli 191 e 192 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE) in materia di ambiente costituiscono la base giuridica su cui si fonda l'azione dell'UE a favore della qualità dell'aria. Tali articoli autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. Le attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente si fondano sulla medesima base giuridica. Trattandosi di un settore di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri, l'azione dell'UE deve rispettare il principio di sussidiarietà.

1.3. Sussidiarietà e proporzionalità

Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello dei soli Stati membri. Ciò dipende, in primo luogo, dalla natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico: i modelli atmosferici e le misurazioni dell'inquinamento dell'aria dimostrano, al di là di ogni dubbio, che l'inquinamento di uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato in altri Stati membri²⁷. Una volta emessi o formati nell'atmosfera, gli inquinanti atmosferici possono essere trasportati per migliaia di chilometri. La portata della questione in esame richiede un'azione a livello dell'UE per garantire che tutti gli Stati membri adottino misure atte a ridurre i rischi per la popolazione di ciascuno Stato membro.

In secondo luogo il TFUE prevede politiche che mirano a un elevato livello di protezione, tenendo conto della diversità delle situazioni all'interno dell'UE²⁸. Le direttive vigenti stabiliscono norme minime in materia di qualità dell'aria in tutta l'UE, ma lasciano agli Stati membri la scelta delle misure, in modo che possano adeguarle alle specifiche realtà nazionali, regionali e locali. Questo principio è mantenuto nella proposta di direttiva che fonderebbe in un unico strumento le due direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente.

²⁷ Cfr. ad esempio l'[atlante urbano del PM_{2,5}](#) elaborato dal JRC che analizza le fonti di inquinamento da particolato fine in 150 città dell'UE.

²⁸ Articolo 191, paragrafo 2, del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

In terzo luogo occorre garantire equità e uguaglianza per quanto riguarda le implicazioni economiche delle misure di controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria ambiente sperimentate dai cittadini di tutta l'UE.

1.4. Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto:

- fonde due direttive, consolidando e semplificando le disposizioni delle direttive vigenti in un'unica direttiva;
- lascia la facoltà di stabilire le modalità precise di attuazione agli Stati membri, che conoscono le realtà nazionali, regionali e locali e possono pertanto scegliere meglio le misure più efficaci sotto il profilo dei costi per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria;
- apporta notevoli vantaggi dal punto di vista sanitario ed economico che dovrebbero essere nettamente superiori ai costi delle misure da adottare;
- richiede una valutazione più precisa della qualità dell'aria attraverso requisiti di monitoraggio e modellizzazione specifici, che dovrebbero promuovere misure più mirate ed efficaci sotto il profilo dei costi ai fini dell'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria.

1.5. Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto rimane la direttiva, come in precedenza. Altri strumenti non sarebbero adeguati, in quanto la proposta intende continuare a fissare obiettivi a livello dell'UE, pur lasciando la scelta delle misure di conformità agli Stati membri che possono adattarle alle diverse realtà nazionali, regionali e locali, ossia tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni in tutta l'UE. La continuità nella scelta dello strumento facilita inoltre la semplificazione e la fusione in un unico strumento delle due direttive vigenti.

2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Valutazione/controllo dell'adeguatezza e relativi pareri del comitato per il controllo normativo

Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente²⁹ è emerso che esse hanno ispirato l'istituzione di un monitoraggio rappresentativo della qualità dell'aria di elevato valore, hanno stabilito norme chiare in materia di qualità dell'aria e hanno agevolato lo scambio di informazioni affidabili, obiettive e comparabili in merito, comprese le informazioni destinate al grande pubblico. Sono state meno efficaci nel garantire che fossero adottate misure sufficienti per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria e ridurre al minimo la durata dei superamenti. I dati disponibili indicano tuttavia che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente hanno contribuito a una tendenza al ribasso dell'inquinamento atmosferico e hanno ridotto il numero e l'entità dei superamenti. Alla luce di questo risultato parziale, si è giunti alla conclusione che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente sono state

²⁹ [SWD\(2019\) 427](#).

ampiamente adeguate allo scopo, pur indicando margini di miglioramento nel quadro esistente al fine di conseguire una buona qualità dell'aria in tutta l'UE. Dal controllo dell'adeguatezza è emerso che ulteriori orientamenti, o requisiti più chiari nelle stesse direttive sulla qualità dell'aria ambiente, potrebbero contribuire a rendere più efficaci ed efficienti il monitoraggio, la modellizzazione e le disposizioni relative a piani e misure.

È stato constatato che le norme in materia di qualità dell'aria sono state determinanti per il calo delle concentrazioni e la riduzione dei livelli di superamento. Le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria non sono tuttavia pienamente in linea con le raccomandazioni consolidate in materia di salute³⁰ e sono stati registrati e continuano a registrarsi notevoli ritardi nell'adozione di misure adeguate ed efficaci per l'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria.

In generale la rete di monitoraggio è risultata nel complesso conforme alle disposizioni delle direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente e atta a garantire la disponibilità di dati affidabili e rappresentativi sulla qualità dell'aria. È stato tuttavia rilevato che i criteri di monitoraggio presentano un margine di manovra eccessivo e un certo grado di ambiguità per le autorità competenti.

A seguito delle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo, il controllo dell'adeguatezza ha fornito ulteriori chiarimenti in diversi ambiti, tra cui le differenze tra le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria e le raccomandazioni dell'OMS, le tendenze e il monitoraggio della qualità dell'aria, l'efficacia della legislazione nell'adempire alle norme in materia di qualità dell'aria, le osservazioni dei portatori di interessi e la percezione della qualità dell'aria da parte del pubblico.

2.2. Consultazione dei portatori di interessi

L'obiettivo della consultazione dei portatori di interessi era raccogliere informazioni, dati, conoscenze e pareri di supporto da un'ampia gamma di portatori di interessi, fornire contributi riguardo alle diverse opzioni strategiche per la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente e contribuire alla valutazione della fattibilità della loro attuazione.

La **consultazione pubblica aperta** si è svolta per 12 settimane, sotto forma di questionario online con 13 domande introduttive e 31 domande specifiche, tramite lo strumento EU Survey. Il questionario riguardava argomenti da trattare nella valutazione d'impatto e raccoglieva pareri iniziali sul livello di ambizione e sui potenziali impatti di talune opzioni di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente. Sono pervenute in totale 934 risposte e sono stati presentati 116 documenti di sintesi. Le domande aperte hanno ricevuto da 11 a 406 risposte individuali, 124 in media. Le risposte sono pervenute da 23 Stati membri diversi.

L'**indagine mirata** è stata pubblicata su EU Survey in due parti (la prima parte sul primo settore d'intervento "norme in materia di qualità dell'aria" il 13 dicembre 2021 e la seconda parte sul secondo e terzo settore d'intervento "governance" e "monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria" il 13 gennaio 2022); in entrambi i casi la scadenza per la presentazione dei contributi era stata fissata all'11 febbraio 2022. Tramite l'indagine mirata si è cercato di ottenere pareri approfonditi da parte delle organizzazioni che manifestano un certo interesse nelle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria o che fondano il loro lavoro su di esse. Il questionario è stato pertanto inviato a portatori di interessi mirati, tra cui le autorità competenti a diversi livelli di governance, le organizzazioni del settore privato, gli istituti accademici e le organizzazioni della società civile in tutti gli Stati membri dell'UE. Per

³⁰ Le linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria sono state riviste da allora nel 2021.

la prima parte dell'indagine mirata presso i portatori di interessi sono pervenute in totale 139 risposte da 24 Stati membri, mentre per la seconda parte ne sono pervenute 93 da 22 Stati membri.

Alla **prima riunione dei portatori di interessi**, svoltasi il 23 settembre 2021, hanno preso parte 315 partecipanti esterni, in presenza oppure online, provenienti da 27 Stati membri. L'obiettivo della prima riunione dei portatori di interessi era raccogliere pareri sulle carenze individuate nelle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente, nonché sul livello di ambizione della legislazione riveduta.

Alla **seconda riunione dei portatori di interessi**, tenutasi il 4 aprile 2022, hanno preso parte 257 partecipanti esterni, in presenza oppure online, provenienti da 23 Stati membri. L'obiettivo della riunione era raccogliere i contributi dei portatori di interessi per il completamento della valutazione d'impatto.

Sono state condotte **interviste mirate** a integrazione delle altre attività di consultazione, in particolare con rappresentanti delle autorità pubbliche regionali e nazionali, della società civile e delle ONG, e degli istituti accademici e di ricerca. Lo scopo principale delle interviste era colmare le restanti lacune informative individuate con la valutazione dell'indagine mirata presso i portatori di interessi. Di conseguenza le interviste si sono concentrate sul secondo settore d'intervento, in particolare sulla fattibilità, sui mezzi di attuazione e sull'impatto delle varie opzioni considerate.

La valutazione d'impatto ha inoltre tenuto conto di quanto segue: i 30 **contributi ad hoc** (documenti di sintesi, studi scientifici e altri documenti) pervenuti da 25 diversi portatori di interessi, le discussioni tenutesi in occasione del terzo **forum europeo "Aria pulita"** del 18 e 19 novembre 2021, i riscontri sulla **valutazione d'impatto iniziale** forniti da 63 portatori di interessi di 12 Stati membri e il **parere della piattaforma "Fit for future"** sulla legislazione in materia di qualità dell'aria ambiente.

Dalla relazione sul risultato finale della **Conferenza sul futuro dell'Europa** è altresì emerso che i cittadini chiedono misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico³¹.

2.3. Uso di perizie

L'elaborazione della presente proposta si è basata sulle perizie seguenti: 1) analisi dei legami tra l'inquinamento atmosferico e la salute umana, 2) stima degli impatti sulla salute, compresa la quantificazione monetaria, 4) stima degli impatti sugli ecosistemi, 5) modellizzazione macroeconomica e 6) pareri di esperti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.

Tali perizie sono state raccolte principalmente attraverso contratti di servizi e convenzioni di sovvenzione con, tra l'altro, l'OMS, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca e vari consulenti. Tutte le relazioni degli esperti e i contratti sono stati regolarmente caricati su Internet per essere accessibili al pubblico.

2.4. Valutazione d'impatto e parere del comitato per il controllo normativo

La valutazione d'impatto ha analizzato 19 opzioni strategiche (comprendenti 69 misure strategiche) per ovviare alle carenze individuate nelle attuali direttive sulla qualità dell'aria

³¹ Conferenza sul futuro dell'Europa (2022): relazione sul risultato finale (<https://futureu.europa.eu/it/pages/reporting?format=html&locale=it>).

ambiente per quanto riguarda l'ambiente e la salute, la governance e l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'informazione e la comunicazione.

Ciascuna di queste opzioni è stata valutata in relazione alle conseguenze ambientali, sociali ed economiche, alla coerenza con altre priorità strategiche e al rapporto benefici/costi previsto.

Il pacchetto strategico prescelto è illustrato di seguito.

1. In merito alle norme in materia di qualità dell'aria:

- a. stabilire norme dell'UE chiare in materia di qualità dell'aria, definite come valori limite per il 2030, sulla base di una scelta politica da effettuarsi tra le opzioni strategiche "allineamento completo" (I-1), "allineamento maggiore" (I-2) e "allineamento parziale" (I-3), con un numero limitato di eccezioni temporanee ove queste siano chiaramente giustificate;
- b. puntare a una prospettiva a lungo termine per il periodo successivo al 2030 finalizzata all'allineamento completo alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021, procedendo al contempo verso l'allineamento anche con le future linee guida dell'OMS al fine di conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per il 2050;
- c. un meccanismo di revisione periodica atto a garantire che le più recenti conoscenze scientifiche in materia di qualità dell'aria orientino le decisioni future.

2. In merito alla governance e all'applicazione:

- a. aggiornare i requisiti minimi relativi ai piani per la qualità dell'aria;
- b. introdurre valori limite per gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo, al fine di consentire una riduzione più efficace delle concentrazioni degli stessi;
- c. chiarire ulteriormente in che modo il superamento dei valori imposti dalle norme in materia di qualità dell'aria debba essere risolto, come prevenirlo e quando aggiornare i piani per la qualità dell'aria;
- d. definire ulteriormente il tipo di misure che le autorità competenti devono adottare per ridurre al minimo i periodi di superamento e ampliare le disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria;
- e. rafforzare l'obbligo di cooperazione tra gli Stati membri nei casi in cui l'inquinamento transfrontaliero comporti una violazione delle norme in materia di qualità dell'aria;
- f. migliorare l'applicabilità delle direttive mediante nuove disposizioni sull'accesso alla giustizia e sul risarcimento e una disposizione rafforzata sulle sanzioni.

3. In merito alla valutazione della qualità dell'aria:

- a. migliorare ulteriormente, semplificare e ampliare in una certa misura il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria, tramite anche le seguenti azioni:
 - i. monitorando gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni;
 - ii. limitando le delocalizzazioni dei punti di campionamento della qualità dell'aria a quelli in cui i valori limite sono rispettati da almeno tre anni;
 - iii. chiarendo e semplificando ulteriormente i criteri di ubicazione dei punti di campionamento;

- vi. aggiornando i valori massimi consentiti riguardanti l'incertezza delle misure in linea con le norme più rigorose proposte in materia di qualità dell'aria;
 - b. utilizzare in modo più appropriato la modellizzazione della qualità dell'aria:
 - i. per individuare casi di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria, nonché orientare i piani per la qualità dell'aria e l'ubicazione dei punti di campionamento;
 - ii. per migliorare la qualità e la comparabilità della modellizzazione della qualità dell'aria.
4. In merito all'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria:
- a. comunicare ogni ora tutte le misurazioni aggiornate della qualità dell'aria disponibili riguardanti i principali inquinanti e rendere le informazioni accessibili ai cittadini con un indice della qualità dell'aria;
 - b. informare il pubblico dei possibili effetti sulla salute e raccomandare condotte da tenere in caso di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria.

Nel complesso, i principali benefici dovrebbero concretizzarsi con la riduzione della mortalità e della morbidità, della spesa per l'assistenza sanitaria, delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono, delle assenze dal lavoro dovute a malattia e l'aumento della produttività sul lavoro.

Le opzioni strategiche relative ai diversi livelli di allineamento alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria hanno implicazioni ambientali, economiche, sociali e sanitarie. Tutte e tre le opzioni, vale a dire "allineamento completo" (I-1), "allineamento maggiore" (I-2) e "allineamento parziale" (I-3), apporterebbero notevoli benefici per la salute e l'ambiente, anche se in misura diversa. Ad ogni modo, per tutte e tre le opzioni strategiche, la valutazione d'impatto indica che i **benefici per la società sono di gran lunga superiori ai costi**.

I costi e i benefici annuali sono stati calcolati per il 2030 come stima centrale, poiché si tratta dell'anno in cui la maggior parte delle nuove norme in materia di qualità dell'aria dovrebbe essere rispettata per la prima volta. Garantire il rispetto delle nuove norme entro il 2030 comporterebbe **costi di mitigazione** già negli anni precedenti, che diminuiranno con tutta probabilità dopo il 2030 in quanto saranno già stati effettuati gli investimenti una tantum necessari per conseguire gli obiettivi.

L'opzione strategica I-3 ("allineamento parziale" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021) presenta il rapporto costi/benefici più elevato (tra 10:1 e 28:1). Si prevede che la maggior parte dei punti di campionamento per la qualità dell'aria nell'UE potrebbe conformarsi alle norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti mediante ulteriori interventi limitati. Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 29 miliardi di EUR, rispetto ai costi corrispondenti delle misure di mitigazione pari a 3,3 miliardi di EUR nel 2030.

Per quanto riguarda l'opzione strategica I-2 ("allineamento maggiore" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021) il rapporto benefici/costi dovrebbe essere leggermente inferiore (tra 7,5:1 e 21:1). Si prevede che circa il 6 % dei punti di campionamento potrebbe non rispettare le norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti in assenza di ulteriori interventi a livello locale (o potrebbe necessitare di proroghe o eccezioni). Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 36 miliardi di EUR, ossia il 25 % in più rispetto all'opzione strategica I-3. Il totale delle misure di mitigazione corrispondenti e i relativi costi amministrativi sono stimati a 5,7 miliardi di EUR nel 2030.

Nell'ambito dell'opzione strategica I-1 ("allineamento completo" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021), anche il rapporto benefici/costi rimane sostanzialmente positivo (tra 6:1 e 18:1). Si prevede tuttavia che il 71 % dei punti di campionamento potrebbe non rispettare le norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti in assenza di ulteriori interventi a livello locale (e in molti casi i punti di campionamento non sarebbero affatto in grado di rispettare tali norme solo con riduzioni tecnicamente realizzabili). Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 38 miliardi di EUR, ossia il 5 % in più rispetto all'opzione strategica I-2. I costi di mitigazione corrispondenti sono stimati a 7 miliardi di EUR nel 2030.

I **costi amministrativi** sono stimati tra 75 e 106 milioni di EUR all'anno nel 2030. Vi rientrano i costi per la redazione di piani per la qualità dell'aria, per le valutazioni della qualità dell'aria e per ulteriori punti di campionamento. In particolare i costi di redazione dei piani per la qualità dell'aria dovrebbero diminuire nel tempo, in quanto, con la risoluzione dei problemi dovuti ai superamenti della qualità dell'aria, diventerebbero superflui. Analogamente i requisiti del regime di valutazione della qualità dell'aria diventano meno rigorosi con il miglioramento della qualità dell'aria, con una diminuzione prevista dei costi connessi al monitoraggio della qualità dell'aria; le stime di cui sopra, che comprendono gli investimenti una tantum, sono state tuttavia annualizzate nei calcoli. Si noti che tutti questi costi sono a carico delle **autorità pubbliche**.

È importante evidenziare che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente **non impongono costi amministrativi diretti ai consumatori e alle imprese**. I costi potenzialmente a loro carico derivano principalmente dalle misure adottate dalle autorità degli Stati membri per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria stabilite nelle direttive. Si tratta di una parte dei costi complessivi di mitigazione/adeguamento menzionati sopra.

La proposta di fusione delle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE) in un'unica direttiva dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche, in particolare per le autorità competenti degli Stati membri, semplificando le norme, migliorando la coerenza e la chiarezza e rendendo più efficace l'attuazione.

La valutazione d'impatto ha inoltre verificato la **coerenza con la politica climatica**, in particolare con la [normativa europea sul clima](#). Date le numerose fonti comuni di emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, la proposta di revisione delle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria sosterrà gli obiettivi climatici, in quanto anche le misure volte a conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita determineranno riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.

Secondo la valutazione effettuata, l'impatto della proposta sulla qualità dell'aria è inoltre coerente con il [piano d'azione per l'inquinamento zero](#), in particolare con l'obiettivo di ridurre di oltre il 55 % l'impatto sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico entro il 2030 e con la prospettiva di ridurre, entro il 2050, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute. Vi sono inoltre importanti sinergie con le politiche relative alle emissioni inquinanti alla fonte e che fanno parte del piano d'azione. Si tratta, ad esempio, della [recente proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali](#) e dell'imminente [proposta di norme sulle emissioni Euro 7](#) per i veicoli stradali che favoriranno il rispetto di norme più rigorose in materia di qualità dell'aria.

A seguito del parere del **comitato per il controllo normativo**, la valutazione d'impatto è stata rafforzata con ulteriori analisi e chiarimenti riguardanti 1) l'interazione della proposta con altre iniziative quali l'impatto della proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali, 2) i diversi parametri analizzati per le varie opzioni strategiche, compresa la loro

rispettiva fattibilità e 3) i motivi dei problemi individuati nell'attuazione delle direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente.

Parallelamente alla valutazione d'impatto effettuata per la presente proposta, è stata effettuata un'analisi più ampia della politica in materia di aria pulita e delle sue prospettive future, che sarà pubblicata come relazione periodica sulle prospettive in materia di aria pulita³² e nell'ambito della relazione sul monitoraggio e le prospettive sull'inquinamento zero prevista per la fine del 2022. Le terze prospettive in materia di aria pulita integreranno l'analisi effettuata per la valutazione d'impatto ai fini della revisione delle direttive, mettendo in evidenza ulteriori elementi quali: l'impatto regionale delle misure proposte nel pacchetto REPowerEU sull'aria pulita, la prospettiva positiva di conseguire gli obiettivi di inquinamento zero per il 2030 nell'ambito del pacchetto strategico prescelto per la revisione delle direttive e l'effetto dell'inclusione di misure non tecnologiche (ad esempio alimentari) sulle proiezioni per il 2030 in materia di aria pulita. Tali impatti si aggiungono ai possibili maggiori effetti positivi a lungo termine.

2.5. Efficienza normativa e semplificazione (REFIT)

Alla luce dell'agenda "Legiferare meglio" (e del programma REFIT), la Commissione propone la fusione della direttiva 2008/50/CE e della direttiva 2004/107/CE in un'unica direttiva che disciplini tutti gli inquinanti atmosferici pertinenti.

Con la sua adozione, la direttiva 2008/50/CE ha sostituito una serie di atti legislativi: la direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, la direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria e la decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri. Essi sono stati fusi in un'unica direttiva per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa. All'epoca, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano inoltre stabilito che si sarebbe dovuta prendere in considerazione la fusione della direttiva 2004/107/CE con la direttiva 2008/50/CE, una volta acquisita un'esperienza sufficiente in relazione all'attuazione della direttiva 2004/107/CE.

Dopo oltre un decennio di attuazione parallela della direttiva 2008/50/CE e della direttiva 2004/107/CE, la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente offre l'opportunità di recepire le più recenti conoscenze scientifiche e l'esperienza maturata nell'attuazione attraverso la fusione delle stesse in un'unica direttiva. In tal modo si consoliderà la legislazione in materia di qualità dell'aria, semplificando nel contempo le norme applicabili alle autorità competenti, migliorando la coerenza e la chiarezza generali e rendendo così più efficace l'attuazione.

Inoltre la proposta semplifica e razionalizza una serie di disposizioni, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria dei vari inquinanti atmosferici, i tipi di norme in materia di qualità dell'aria per tali inquinanti e le prescrizioni che ne derivano, come l'elaborazione di piani per la qualità dell'aria.

³² Le precedenti edizioni delle prospettive in materia di aria pulita sono consultabili all'indirizzo <https://europa.eu/IQ7XXWT>.

I suggerimenti formulati nel parere della piattaforma "Fit for future" del 12 novembre 2021 sul tema "Legislazione in materia di qualità dell'aria ambiente"³³ sono stati presi in considerazione nell'ambito della valutazione d'impatto, comprese ad esempio le raccomandazioni relative alle norme in materia di qualità dell'aria, all'attuazione, al monitoraggio, alla fusione delle direttive vigenti in un'unica direttiva e alla coerenza con le politiche correlate.

2.6. Diritti fondamentali

La proposta di direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente proposta mira a evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e l'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Intende dunque integrare nelle politiche dell'UE un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa dà inoltre concreta attuazione all'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta.

Essa contribuisce altresì al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dall'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana, mediante disposizioni dettagliate riguardo all'accesso alla giustizia, al risarcimento e alle sanzioni.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria relativa all'incidenza sul bilancio e alle risorse umane e amministrative necessarie per la presente proposta è integrata nella scheda finanziaria legislativa relativa al pacchetto "inquinamento zero", presentata nell'ambito della proposta di revisione degli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee.

La proposta avrà un'incidenza sul bilancio della Commissione, del Centro comune di ricerca (JRC) e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) in termini di risorse umane e amministrative necessarie.

Il carico di lavoro della Commissione in materia di attuazione e applicazione aumenterà leggermente in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di nuove norme e di un maggior numero di sostanze da monitorare e della necessità di rivedere e aggiornare gli orientamenti e le decisioni di esecuzione esistenti, nonché di redigere nuovi documenti di orientamento.

La Commissione avrà inoltre bisogno di un maggiore sostegno da parte del JRC per rafforzare l'attuazione del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria. In particolare ciò comporterà la redazione di orientamenti, l'affidamento della presidenza di due importanti reti di esperti e l'elaborazione di norme relative al monitoraggio e alla modellizzazione della qualità dell'aria in collaborazione con il Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Tale sostegno scientifico si otterrebbe attraverso l'avvio di accordi amministrativi.

Il carico di lavoro dell'AEA sarà maggiore a causa dei fattori seguenti: la necessità di ampliare le infrastrutture e di sostenere un sistema di rendicontazione continuo, che si estenderebbe agli inquinanti atmosferici che destano nuove preoccupazioni, nonché agli obblighi di riduzione dell'esposizione media riguardanti gli inquinanti PM_{2,5} e NO₂, la

³³ COM (2022), riferimento del parere della [piattaforma "Fit for future"](#): 2021/SBGR1/04

necessità di ampliare l'infrastruttura di comunicazione per ottenere informazioni aggiornate da ulteriori punti di campionamento, dati di modellizzazione e piani per la qualità dell'aria, la necessità di aumentare il sostegno a favore di valutazioni affidabili dei dati relativi alla qualità dell'aria comunicati e la necessità di consolidare i legami tra l'analisi e il sostegno alle politiche in materia di inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, salute umana e degli ecosistemi. A tal fine saranno necessari un nuovo equivalente a tempo pieno e due riassegnazioni, oltre all'attuale squadra di colleghi dell'AEA che già sostiene la politica dell'UE in materia di aria pulita.

4. ALTRI ELEMENTI

L'attuale quadro istituito nell'ambito delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente garantisce già un monitoraggio rappresentativo della qualità dell'aria di elevato valore, come dimostrato dal [controllo dell'adeguatezza](#) delle stesse. Gli Stati membri hanno istituito in tutta l'UE una rete di monitoraggio della qualità dell'aria con circa 16 000 punti di campionamento per inquinanti specifici (molti dei quali raggruppati in oltre 4 000 stazioni di monitoraggio), con un campionamento basato su criteri comuni definiti dalle direttive. Nel complesso la rete di monitoraggio è ampiamente conforme alle direttive e garantisce la disponibilità di dati affidabili e rappresentativi sulla qualità dell'aria. La presente proposta permetterà l'ulteriore miglioramento del quadro di monitoraggio, come spiegato in modo più dettagliato di seguito.

Le disposizioni vigenti in materia di comunicazione di informazioni di cui alla [decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione](#) hanno orientato lo sviluppo di un sistema digitale di comunicazione elettronica efficace ed efficiente, gestito dall'AEA³⁴. La presente proposta prevede inoltre il monitoraggio degli inquinanti che destano nuove preoccupazioni. Sarà così possibile osservare diversi inquinanti atmosferici per i quali non esiste ancora un monitoraggio armonizzato della qualità dell'aria a livello dell'UE.

La presente proposta prevede anche miglioramenti dei regimi di monitoraggio, modellizzazione e valutazione della qualità dell'aria, i quali forniranno ulteriori informazioni comparabili e obiettive che consentiranno di monitorare e valutare regolarmente l'evoluzione della qualità dell'aria nell'UE. Oltre a requisiti più precisi circa le informazioni da inserire nei piani per la qualità dell'aria, come previsto nella presente proposta, ciò consentirà di riesaminare costantemente l'efficacia di misure specifiche (spesso locali) per la qualità dell'aria. Requisiti specifici più chiari in merito all'informazione del pubblico renderanno più facile e più rapido l'accesso del pubblico ai risultati del monitoraggio e della valutazione dei dati sulla qualità dell'aria e della relativa azione strategica.

Tutto ciò fungerà da base per le valutazioni future di una direttiva riveduta sulla qualità dell'aria ambiente.

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

Le modifiche apportate attraverso la proposta di **fusione delle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente** (2008/50/CE e 2004/107/CE) mirano a consolidare e semplificare la legislazione.

³⁴ Cfr. anche il controllo dell'adeguatezza del monitoraggio e della comunicazione nella politica ambientale ([SWD\(2017\) 230 final](#)).

Le spiegazioni che seguono vertono sulle modifiche rispetto alle direttive vigenti. La numerazione degli articoli citati corrisponde alla proposta.

L'**articolo 1** introduce l'obiettivo "inquinamento zero" per il 2050 al fine di garantire che, entro il 2050, la qualità dell'aria sia migliorata al punto che l'inquinamento non è più considerato nocivo per la salute umana e per l'ambiente.

L'**articolo 3** prevede un riesame periodico delle prove scientifiche atto a verificare se le norme in materia di qualità dell'aria in vigore siano ancora sufficienti a proteggere la salute umana e l'ambiente e se debbano essere regolamentati altri inquinanti atmosferici. Il riesame contribuirà all'elaborazione di piani di allineamento alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche.

L'**articolo 4** contiene aggiornamenti e introduce nuove definizioni di elementi che sono modificati o aggiunti alla direttiva.

L'**articolo 5** impone agli Stati membri di garantire l'accuratezza delle applicazioni di modelli, al fine di consentire un maggiore ricorso alla modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria e un uso migliore della modellizzazione.

L'**articolo 7** semplifica le norme relative alle soglie di valutazione. Le soglie indicano quali tecniche di valutazione della qualità dell'aria dovrebbero essere applicate a vari livelli di inquinamento. La proposta sostituisce l'attuale soglia inferiore e superiore con un'unica soglia di valutazione per inquinante.

L'**articolo 8** garantisce che la qualità dell'aria ambiente sia monitorata tramite punti di campionamento fissi ogni volta che i livelli di inquinamento atmosferico sono superiori a quelli raccomandati dall'OMS. In caso di superamento dei valori limite o del valore obiettivo per l'ozono della presente direttiva, la qualità dell'aria deve essere valutata anche con applicazioni di modellizzazione. La modellizzazione contribuirà inoltre a individuare eventuali altri punti in cui i valori limite o il valore obiettivo per l'ozono sono superati. L'obiettivo è avvalersi dei progressi compiuti nelle applicazioni di modellizzazione per orientare misure per la qualità dell'aria efficaci, mirate ed efficienti sotto il profilo dei costi con l'intento di porre fine quanto prima alle violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria.

L'**articolo 9** aggiorna e chiarisce le norme relative al numero e all'ubicazione dei punti di campionamento, comprese norme più rigorose per la delocalizzazione degli stessi. Le norme rivedute riuniscono e semplificano inoltre le prescrizioni relative ai punti di campionamento per i vari inquinanti atmosferici e le norme in materia di qualità dell'aria, attualmente ripartite nelle direttive.

L'**articolo 10** introduce i supersiti di monitoraggio e ne disciplina il numero e l'ubicazione. Tali supersiti di monitoraggio combinano più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva, nonché sugli inquinanti atmosferici che destano nuove preoccupazioni e su altri parametri pertinenti. In alcuni casi la combinazione di più punti di campionamento in un supersito anziché la collocazione separata degli stessi può ridurre i costi. L'introduzione di ulteriori punti di campionamento per gli inquinanti atmosferici non regolamentati che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso, l'ammoniaca (NH₃) o il potenziale ossidativo del particolato, contribuirà alla comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente. Se del caso, gli Stati membri possono allestire supersiti di monitoraggio comuni, riducendo così i costi.

L'**articolo 11** chiarisce gli obiettivi di qualità dei dati per la misurazione della qualità dell'aria e introduce obiettivi di qualità per la modellizzazione. È aggiunto un nuovo requisito che prevede che tutti i dati siano comunicati e utilizzati ai fini della valutazione della conformità, anche se non soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati.

Le disposizioni sulla valutazione dell'ozono sono integrate con disposizioni sulla valutazione di altri inquinanti al fine di semplificarle e razionalizzarle.

L'**articolo 12** riunisce le prescrizioni vigenti relative al mantenimento dei livelli di inquinanti atmosferici al di sotto dei valori limite e introduce nuove prescrizioni per le concentrazioni dell'esposizione media.

L'**articolo 13** allinea maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'OMS del 2021, tenendo conto della fattibilità e dell'efficacia in termini di costi analizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Sono inoltre introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo, ad eccezione dell'ozono (O₃). L'esperienza acquisita con le direttive attuali dimostra che ciò renderà più efficace la riduzione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici. L'ozono è esentato da questa modifica a causa delle complesse caratteristiche della sua formazione nell'atmosfera, che complicano il compito di valutare la fattibilità del rispetto di valori limite rigorosi. I valori limite e i valori obiettivo riveduti entreranno in vigore nel 2030, bilanciando la necessità di un miglioramento rapido con la necessità di garantire un lasso di tempo sufficiente e il coordinamento con le principali politiche correlate i cui risultati sono previsti nel 2030, come il pacchetto "Pronti per il 55 %" riguardante politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per riportare l'UE su una traiettoria che le consentirà di conseguire l'obiettivo di un inquinamento zero per l'aria nel 2050, viene introdotta una nuova disposizione che impone una riduzione dell'esposizione media della popolazione al particolato fine (PM_{2,5}) e al biossido di azoto (NO₂) sul piano regionale (unità territoriali NUTS 1) ai livelli raccomandati dall'OMS. Tale disposizione va ad aggiungersi all'obbligo di rispettare i valori limite e i valori obiettivo applicabili nelle zone di qualità dell'aria. Per orientare la politica in materia di aria pulita a livello dell'UE gli Stati membri sono tenuti a notificare rapidamente alla Commissione se introducono norme in materia di qualità dell'aria più rigorose di quelle dell'UE.

L'**articolo 14** è abbreviato, in quanto le prescrizioni relative ai punti di campionamento sono identiche a quelle di cui all'articolo 7.

Il contenuto di vari articoli (ex articoli da 15 a 18 della direttiva 2008/50/CE) sulle norme in materia di qualità dell'aria e sulle relative prescrizioni per il particolato fine (PM_{2,5}) e l'ozono (O₃) è integrato con le norme riguardanti altri inquinanti di cui agli articoli 12, 13 e 23, mentre le prescrizioni relative ai punti di campionamento sono integrate nell'articolo 7.

L'**articolo 15** introduce soglie di allarme per le misure a breve termine relative ai picchi di inquinamento da particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), oltre alle soglie di allarme esistenti per il biossido di azoto (NO₂) e il biossido di zolfo (SO₂), dati gli impatti significativi sulla salute dell'inquinamento da particolato.

L'**articolo 16** estende le norme sulla deduzione dei contributi delle fonti naturali al superamento dei valori imposti dalle norme in materia di qualità dell'aria per farvi rientrare i superamenti degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Sull'inquinamento atmosferico proveniente da fonti naturali, come la polvere sahariana, non può incidere la gestione della qualità dell'aria. Per questo motivo gli articoli 19 e 20 garantiscono che i superamenti della qualità dell'aria derivanti da tali fonti non siano considerati non conformi

alle norme in materia di qualità dell'aria, compresi gli obblighi di riduzione dell'esposizione media, e non prevedono piani per la qualità dell'aria.

L'**articolo 17** sulla deduzione della sabbiatura invernale e della salatura invernale è esteso al particolato fine (PM_{2,5}). La sabbiatura invernale e la salatura invernale sono importanti per la sicurezza stradale, sebbene la risospensione di particelle derivante da queste misure può anch'essa contribuire all'inquinamento atmosferico con particelle di diverse dimensioni. I superamenti della qualità dell'aria derivanti unicamente da queste fonti non comporteranno l'obbligo di elaborazione di piani per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 19.

L'**articolo 18** sulla proroga dei termini per il raggiungimento dei valori limite per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e per il biossido di azoto (NO₂) stabilisce condizioni supplementari per la proroga, al fine di aumentare l'efficienza delle misure per la qualità dell'aria adottate per rispettare i valori limite. Ad esempio i piani per la qualità dell'aria devono indicare in che modo si cercherà di ottenere finanziamenti supplementari per conseguire più rapidamente la conformità e in che modo il pubblico sarà informato delle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente. Sarà altresì possibile prorogare il raggiungimento di un valore limite solo se l'obbligo di riduzione dell'esposizione media per l'inquinante atmosferico in questione è stato rispettato per almeno tre anni prima dell'inizio della proroga. Ciò al fine di garantire che la proroga sia concessa solo per i casi di superamento localizzato dei valori limite dovuto a condizioni specifiche dei siti e non sia utilizzata per ritardare le misure locali, regionali o nazionali per la qualità dell'aria.

L'**articolo 19** aumenta l'efficacia dei piani per la qualità dell'aria al fine di garantire quanto prima il rispetto delle norme in materia di qualità dell'aria. A tal fine si richiederà che i piani per la qualità dell'aria a) siano redatti prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di qualità dell'aria in caso di non conformità prima del 2030, b) mirino a ridurre al minimo il periodo di superamento e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni per i valori limite e c) siano aggiornati regolarmente qualora non raggiungano la conformità.

I piani per la qualità dell'aria sono resi obbligatori in caso di superamento dei valori limite, del valore obiettivo per l'ozono o degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I piani saranno obbligatori anche quando è previsto il superamento dei valori imposti da tali norme. Ciò contribuirà a garantire che i periodi di superamento siano ridotti al minimo. Promuoverà inoltre le sinergie tra la gestione di diversi inquinanti atmosferici e tra le misure volte all'adempimento di varie norme. Ad esempio le misure volte al rispetto dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media al particolato fine (PM_{2,5}) sosterranno anche il raggiungimento del valore limite per il PM_{2,5}.

Una modifica finale prevedrà che i piani per la qualità dell'aria analizzino il rischio di superamento delle soglie di allarme. Ciò comporterà una maggiore integrazione dei piani d'azione a breve termine, necessari per far fronte al superamento delle soglie di allarme, con piani d'azione a più lungo termine, risparmiando risorse e migliorando le misure adottate.

L'**articolo 20** impone agli Stati membri di dimostrare la ragione per cui un piano d'azione a breve termine non sarebbe efficace qualora decidessero di non adottarlo nonostante il rischio di superare la soglia di allarme per l'ozono. L'articolo rende inoltre obbligatoria la consultazione pubblica sui piani d'azione a breve termine onde garantire che tutte le informazioni pertinenti siano prese in considerazione ai fini della loro elaborazione.

L'**articolo 21** chiarisce e rafforza ulteriormente le modalità di cooperazione tra gli Stati membri per sanare le violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria dovute all'inquinamento atmosferico transfrontaliero, in particolare disponendo un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione.

L'**articolo 22** migliora la consapevolezza del pubblico in merito all'inquinamento atmosferico obbligando gli Stati membri a stabilire un indice della qualità dell'aria che fornisca aggiornamenti orari della qualità dell'aria per gli inquinanti atmosferici più nocivi.

L'**articolo 23** prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione sulla comunicazione delle informazioni relative ai dati e alla gestione della qualità dell'aria. Tali atti di esecuzione saranno allineati alla direttiva riveduta.

L'**articolo 27** stabilisce disposizioni dettagliate atte a garantire l'accesso alla giustizia per coloro che intendono contestare l'attuazione della presente direttiva, ad esempio qualora non sia stato elaborato un piano per la qualità dell'aria nonostante il superamento dei valori imposti dalle pertinenti norme in materia di qualità dell'aria.

L'**articolo 28** mira a stabilire un diritto effettivo al risarcimento per le persone che hanno subito, integralmente o parzialmente, danni alla salute a seguito di una violazione delle norme sui valori limite, i piani per la qualità dell'aria, i piani d'azione a breve termine o in relazione all'inquinamento transfrontaliero. Le persone interessate hanno il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento di tali danni. È prevista la possibilità di azioni collettive.

L'**articolo 29** è modificato per chiarire più nel dettaglio in che modo gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate dallo Stato membro ai fini dell'attuazione della presente direttiva, comprese le sanzioni pecuniarie dissuasive, fatta salva la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente³⁵.

L'**allegato I**, in combinato disposto con gli articoli 13 e 15, riunisce le norme in materia di qualità dell'aria per vari inquinanti, stabilendo: a) nuovi valori limite per la protezione della salute umana, b) valori obiettivo per l'ozono e obiettivi a lungo termine aggiornati, c) nuove soglie di allarme per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e d) obblighi di riduzione dell'esposizione media per il particolato fine (PM_{2,5}) e il biossido di azoto (NO₂) che permettano di allineare l'obbligo di concentrazione dell'esposizione media alle raccomandazioni dell'OMS.

L'**allegato II** fissa le soglie di valutazione per il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria.

L'**allegato III**, in combinato disposto con l'articolo 9, semplifica i criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi e riunisce tali criteri per tutti gli inquinanti atmosferici soggetti a varie norme in materia di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo per l'ozono, obblighi di riduzione dell'esposizione media, soglie di allarme e livelli critici).

L'**allegato IV** raggruppa i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici soggetti a varie norme in materia di qualità dell'aria.

L'**allegato V** aggiorna e rafforza le prescrizioni in materia di qualità e incertezza dei dati per le misurazioni indicative della qualità dell'aria e in siti fissi, la modellizzazione e la stima obiettiva al fine di garantire una valutazione precisa alla luce delle norme più rigorose proposte in materia di qualità dell'aria e dei progressi tecnici successivi all'adozione delle direttive vigenti.

³⁵ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28). Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta per sostituire la direttiva 2008/99/CE: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE" (COM(2021) 851 final).

L'**allegato VI** aggiorna le norme relative ai metodi da utilizzare per valutare le concentrazioni di vari inquinanti nell'aria ambiente, nonché per valutare la velocità in cui taluni inquinanti entrano negli ecosistemi.

L'**allegato VII** introduce il monitoraggio del particolato ultrafine (PUF) in luoghi in cui è probabile che vi siano elevate concentrazioni dello stesso, ad esempio presso aeroporti, porti, strade, siti industriali o in prossimità, oppure nel riscaldamento domestico. Insieme alle informazioni provenienti dal monitoraggio delle concentrazioni di fondo di PUF presso i supersiti di monitoraggio di cui all'articolo 10, ciò contribuirà a comprendere il contributo delle diverse fonti alle concentrazioni di PUF. L'**allegato VII** aggiorna inoltre l'elenco dei composti organici volatili (COV) raccomandati per le misurazioni volte a migliorare la comprensione della formazione e della gestione dell'ozono.

L'**allegato VIII**, in combinato disposto con l'articolo 19, riunisce le prescrizioni relative ai piani per la qualità dell'aria che riguardano il superamento dei valori limite, il valore obiettivo per l'ozono e gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. La razionalizzazione di tali prescrizioni favorirà sinergie tra la gestione dei diversi inquinanti atmosferici e l'adempimento di varie norme in materia di qualità dell'aria. L'**allegato VIII** prevede inoltre che i piani per la qualità dell'aria contengano un'analisi più precisa degli effetti attesi delle misure per la qualità dell'aria, contribuendo così a renderli più efficaci.

L'**allegato IX** intende migliorare le informazioni sulla qualità dell'aria da fornire al pubblico, compresi gli aggiornamenti orari obbligatori per le misurazioni in siti fissi dei principali inquinanti atmosferici, nonché i risultati della modellizzazione aggiornati, se disponibili.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ☒ sul funzionamento dell'Unione europea ☒ ~~che istituisce la Comunità europea~~, in particolare l'articolo ☒ 192 ☒ ~~175~~,

vista la proposta della Commissione europea,

☒ previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ☒

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni³⁷,

deliberando secondo la procedura ~~di cui all'articolo 251 del trattato~~ ☒ legislativa ordinaria ☒ ,

considerando quanto segue:

↓

nuovo

(1) Le direttive 2004/107/CE³⁸ e 2008/50/CE³⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio hanno subito modifiche sostanziali. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.

(2) Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha definito nella sua comunicazione "Il Green Deal europeo"⁴⁰ una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda la pulizia dell'aria,

³⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

³⁸ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3).

³⁹ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

⁴⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

con il Green Deal europeo la Commissione si è impegnata in particolare a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ha inoltre annunciato il rafforzamento delle disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.

- (3) Nel maggio 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che istituisce un "piano d'azione per l'inquinamento zero"⁴¹ in cui, tra l'altro, affronta aspetti del Green Deal europeo relativi all'inquinamento e si impegna inoltre a ridurre, entro il 2030, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute di oltre il 55 % e gli ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità del 25 %.
- (4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².
- (5) Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti

⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

- (6) L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 2022⁴³, stabilisce l'obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.
- (7) La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e allo sviluppo tecnologico. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche.

↓ 2008/50 considerando 5
(adattato)

- (8) È opportuno seguire un'impostazione comune nella valutazione della qualità dell'aria ambiente ~~sulla base di~~ ☒ applicando ☒ criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone ~~e agglomerati~~ che rispecchino la densità della popolazione.

↓ 2008/50 considerando 14
(adattato)
⇒ nuovo

- (9) Nelle zone ~~e negli agglomerati~~ in cui ~~gli obiettivi a lungo termine per l'ozono o le soglie di valutazione per altri inquinanti~~ sono superate è opportuno rendere obbligatoria la misurazione in siti fissi. ~~Le informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi potrebbero essere completate con tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative onde consentire~~ ☒ Le applicazioni di modellizzazione e le misurazioni indicative, insieme alle informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi, consentono ☒ un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica delle concentrazioni. Il ricorso a ☒ tali ☒ tecniche di valutazione supplementari dovrebbe anche consentire di ridurre il numero minimo di punti di campionamento fissi ⇒ nelle zone in cui le soglie di valutazione non sono superate. Nelle zone in cui i valori limite o i valori-obiettivo sono superati, dovrebbero essere obbligatorie sia le misurazioni in siti fissi sia l'uso di applicazioni di modellizzazione.

⁴³ Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

Al fine di consentire una migliore comprensione della dispersione e dei livelli di inquinamento, dovrebbero essere svolte ulteriori attività di monitoraggio delle concentrazioni di fondo e della deposizione degli inquinanti nell'aria ambiente ⇐.

↓ 2008/50 considerando 6
⇒ nuovo

- (10) ~~Ove possibile, è~~ opportuno utilizzare ~~tecniche~~ ⇒ applicazioni ⇐ di modellizzazione onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione ⇒, facilitare l'individuazione di violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria e fornire elementi necessari a elaborare i piani per la qualità dell'aria e a stabilire l'ubicazione dei punti di campionamento ⇐. ~~Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata.~~ ⇒ Oltre agli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria definiti nella presente direttiva, a fini di monitoraggio gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare prodotti di informazione e strumenti aggiuntivi (ad esempio relazioni periodiche di analisi e di valutazione della qualità, applicazioni online di sostegno agli interventi strategici) forniti dalla componente "osservazione della Terra" del programma spaziale dell'UE, in particolare dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS). ⇐

↓ nuovo

- (11) È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso e il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS.

↓ 2008/50 considerando 8
(adattato)
⇒ nuovo

- (12) È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del ~~materiale~~ particolato sottile in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione ☒ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ☒ del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11 giugno 1981⁴⁴ ⇒ e dai relativi protocolli, tra cui il protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico del 1999, riesaminato nel 2012 ⇐.

⁴⁴ Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

↓ 2008/50 considerando 7
(adattato)

- (13) Per garantire che le informazioni raccolte sull'inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta ~~l'Unione~~ ~~la Comunità~~, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse.

↓ 2004/107 considerando 12
⇒ nuovo

- (14) ~~Nel valutare la qualità dell'aria ambiente, è importante basarsi su tecniche di misura normalizzate e accurate e su criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misura, affinché le informazioni ottenute siano confrontabili nell'intera Comunità.~~ La fornitura di metodi di riferimento per le misurazioni è una questione importante. La Commissione ha già commissionato i lavori per l'elaborazione di norme CEN per la misurazione ⇒ degli idrocarburi policiclici aromatici e per la valutazione del funzionamento dei sistemi di sensori per determinare le concentrazioni di inquinanti gassosi e particolato nell'aria ambiente ⇐ ~~di quelle sostanze nell'aria ambiente per le quali siano stati definiti valori obiettivo (arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene), nonché per la deposizione dei metalli pesanti,~~ ai fini di una loro tempestiva messa a punto e adozione. In mancanza di metodi standard CEN, potrebbe essere autorizzato l'uso di metodi di riferimento standard internazionali o nazionali per le misurazioni.

↓ 2008/50 considerando 2
(adattato)
⇒ nuovo

- (15) Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e ~~l'Unione~~ ~~comunitario~~ ⇒, specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia ⇐. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate ⇒ norme in materia di ⇐ ~~obiettivi per la~~ qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

↓ 2004/107 considerando 3
(adattato)
⇒ nuovo

- (16) Dai dati scientifici disponibili risulta che ⇒ il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, ⇐ l'arsenico, il cadmio, il nickel, ~~e~~ alcuni idrocarburi policiclici aromatici ⇒ e l'ozono ⇐

⇒ abbiano effetti negativi importanti sulla salute umana ⇐ ~~sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per salute umana.~~ L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione. ~~Per motivi di rapporto costi/efficacia, in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana.~~

↓ 2004/107 considerando 11
(adattato)
⇒ nuovo

- (17) Gli effetti ⇒ del piombo, ⇐ dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana, compreso attraverso la catena alimentare, e sull'ambiente ~~nel suo complesso~~, sono ☒ inoltre ☒ dovuti ~~alle concentrazioni nell'aria ambiente e~~ alla deposizione; occorre tenere conto dell'accumulo di queste sostanze nel suolo e della protezione delle acque freatiche. ~~Per agevolare la revisione della presente direttiva nel 2010, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca sugli effetti di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e l'ambiente, segnatamente attraverso la deposizione.~~
-

↓ nuovo

- (18) L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM_{2,5}) e il biossido di azoto (NO₂), dovrebbe essere ridotta sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media.
-

↓ 2004/107 considerando 4
⇒ nuovo

- (19) ⇒ Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE)⁴⁵ è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. ⇐ Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi ~~dell'arsenico, del cadmio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici aerodispersi~~ sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili ⇒ e dei gruppi sensibili ⇐ della popolazione, e sull'ambiente ~~nel suo complesso~~, occorre fissare valori ⇒ limite ⇐ ~~obiettivo~~ ⇒ per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente ⇐ ~~da raggiungere per quanto possibile~~. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

⁴⁵ Controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente del 28 novembre 2019 (SWD(2019) 427 final).

↓ nuovo

- (20) Per consentire agli Stati membri di prepararsi alla revisione delle norme in materia di qualità dell'aria stabilite dalla presente direttiva e per garantire la continuità giuridica, per un periodo transitorio i valori limite dovrebbero essere identici a quelli fissati dalle direttive abrogate fino all'entrata in vigore dei nuovi valori limite.
-

↓ 2008/50 considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

- (21) L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284⁴⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio ~~del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici⁴⁷~~. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e ⇒ dagli impegni di riduzione delle emissioni ⇐ ~~dai limiti di emissione~~ previsti nella direttiva (UE) 2016/2284⁴⁶ e ~~se del caso,~~ dall'attuazione di ⇒ provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi e ⇐ piani per la qualità dell'aria ~~come previsto dalla presente direttiva.~~
-

↓ 2008/50 considerando 12
(adattato)
⇒ nuovo

- (22) ~~Gli attuali~~ valori-obiettivo ⇒ per l'ozono ⇐ e gli obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono ~~dovrebbero rimanere invariati~~ ⇒ dovrebbero essere aggiornati alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità ⇐.
- (23) È opportuno fissare una soglia di allarme ⇒ per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e l'ozono ⇐ e una soglia di informazione per l'ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili ⇒ e dei gruppi sensibili della popolazione ⇐ dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di ozono. Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell'esposizione e l'applicazione, se del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ~~ozono~~ ⇒ inquinamento ⇐ nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.

⁴⁶ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

⁴⁷ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

↓ 2004/107 considerando 7
(adattato)

- (24) Conformemente all'articolo ~~193~~ ~~176~~ del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi ~~in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici~~, purché siano compatibili con il trattato e vengano comunicati alla Commissione.
-

↓ 2008/50 considerando 9
⇒ nuovo

- (25) Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora ⇒ gli standard in materia ⇐ ~~gli obiettivi~~ di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva ~~non siano raggiunti~~ ⇒ rischino di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti ⇐, gli Stati membri dovrebbero intervenire ⇒ immediatamente ⇐ per ottenere la conformità ai valori limite ⇒, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇐ e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine ⇒ per l'ozono ⇐.
-

↓ 2004/107 considerando 9

- (26) Il mercurio è una sostanza molto pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. Esso è presente in tutto l'ambiente e, sotto forma di metilmercurio, ha la capacità di accumularsi negli organismi e in particolare negli organismi ai livelli più elevati della catena alimentare. Il mercurio rilasciato nell'atmosfera può essere trasportato su lunghe distanze.
-

↓ 2004/107 considerando 10
(adattato)
⇒ nuovo

- (27) ~~La Commissione intende presentare nel 2005 una strategia coerente che preveda misure volte a~~ ~~Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸ mira a~~ tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e che si basi su un'analisi del ciclo di vita, tenendo conto della produzione, dell'utilizzo, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni. ~~A tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le misure atte a ridurre la quantità di mercurio negli ecosistemi terrestri ed acquatici e, di conseguenza, l'assunzione di mercurio per via alimentare, nonché ad evitare la presenza di mercurio in determinati prodotti.~~ ⇒ Le disposizioni sul monitoraggio del mercurio di cui alla presente direttiva integrano e informano tale regolamento. ⇐

⁴⁸ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

↓ 2008/50 considerando 10
⇒ nuovo

- (28) Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate. ⇒ Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 e integrarle per monitorare e segnalare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici. ⇐
-

↓ 2008/50 considerando 15
⇒ nuovo

- (29) I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria ⇒ e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇐. I contributi ai superamenti dei valori limite per il ~~materiale~~ particolato ~~PM₁₀~~ dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
-

↓ 2008/50 considerando 16

- (30) Per le zone ~~e gli agglomerati~~ in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. ~~La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di un'effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per la conformità.~~
-

↓ 2008/50 considerando 18
⇒ nuovo

- (31) È opportuno predisporre ⇒ e aggiornare ⇐ piani per la qualità dell'aria per le zone ~~e gli agglomerati~~ entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi ~~valori obiettivo o~~ valori limite per la qualità dell'aria ⇒ , i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇐ , ~~più eventuali margini di tolleranza provvisori~~. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti

e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ~~ed integrati~~ con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva ~~2010/75/UE 2001/80/CE~~ del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione~~⁴⁹⁵⁰, della direttiva (UE) ~~2016/2284 2001/81/CE~~ e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ~~del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale~~⁵¹⁵². Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁵³.

↓ nuovo

- (32) I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.

↓ 2008/50 considerando 19

⇒ nuovo

- (33) I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine. ~~Per quanto riguarda l'ozono, i piani d'azione a breve termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria.~~

↓ 2008/50 considerando 20

⇒ nuovo

- (34) Gli Stati membri dovrebbero ~~consultarsi~~ ⇒ cooperare ⇐ ~~con un altro Stato membro tra loro~~ qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro quest'ultimo, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi ⇒ uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o ⇐ ~~gli obiettivi di qualità dell'aria del caso più l'eventuale margine di tolleranza o, a seconda dei casi,~~ la soglia di allarme. In caso di

⁴⁹ ~~GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.~~

⁵⁰ ~~Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).~~

⁵¹ ~~GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.~~

⁵² ~~Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).~~

⁵³ ~~GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.~~

natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il materiale particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. ⇒ La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e invitata a fornire assistenza in tale cooperazione. ⇐

↓ 2008/50 considerando 21

⇒ nuovo

- (35) È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati ⇒ , sui piani per la qualità dell'aria e sui piani di d'azione a breve termine ⇐.
-

↓ 2008/50 considerando 22

⇒ nuovo

- (36) ⇒ La Commissione dovrebbe ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche. ⇐ Per agevolare il trattamento e la comparazione delle informazioni sulla qualità dell'aria, i dati presentati alla Commissione dovrebbero avere un formato standard.
-

↓ 2008/50 considerando 23

- (37) È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria per consentire l'utilizzo di strumenti elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)⁵⁴.
-

↓ 2008/50 considerando 24

- (38) È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all'evoluzione scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e di adattare le informazioni da fornire.

⁵⁴ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (39) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁵⁵, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁵⁶, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire casi specifici di inquinamento. È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ~~In particolare, la presente direttiva intende promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.~~ ⇒ In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. ⇐

⁵⁵ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a./College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁵⁶ Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri/Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10, ECLI:EU:C:2013:8, punto 109.

↓ 2008/50 considerando 28
(adattato)

~~L'obbligo di attuazione della presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento rilevante rispetto alle direttive precedenti.~~

↓ 2008/50 considerando 29
(adattato)

~~Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"⁵⁷, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.~~

↓ nuovo

- (41) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni e di comunicazione sulla qualità dell'aria ai sensi della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i) la definizione di norme relative alle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione nonché ai tempi di comunicazione di tali informazioni e ii) la razionalizzazione delle modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l'inquinamento atmosferico all'interno degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁸.
- (42) Al fine di garantire che la presente direttiva continui a conseguire i propri obiettivi, in particolare di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi della qualità dell'aria ambiente sulla salute umana e sull'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati della presente direttiva per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici relativi agli inquinanti atmosferici, alla loro valutazione e gestione, al loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente e a un'adeguata informazione del pubblico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵⁹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (43) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle

⁵⁷ ~~GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.~~

⁵⁸ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁵⁹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

- (44) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B,

↓ 2004/107 considerando 1
(adattato)

~~Basandosi sui principi di cui all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰, sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento dell'aria ad un livello tale da ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente nel suo complesso, migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e garantire la divulgazione delle informazioni al pubblico.~~

↓ 2004/107 considerando 2
(adattato)

~~A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente⁶¹, la Commissione trasmette proposte volte a disciplinare gli inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.~~

↓ 2004/107 considerando 5

~~I valori obiettivo non richiederebbero misure che comportano costi sproporzionati. Per gli impianti industriali, i valori obiettivo non comporterebbero altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come prescritto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁶² e, in particolare, non comporterebbero la chiusura di impianti. Tuttavia essi richiederebbero che gli Stati membri adottino tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori pertinenti.~~

↓ 2004/107 considerando 6

~~In particolare, è necessario che i valori obiettivo di cui alla presente direttiva non siano considerati norme di qualità ambientale quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 96/61/CE e che, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.~~

⁶⁰ ~~GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.~~

⁶¹ ~~GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).~~

⁶² ~~GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.~~

↓ 2004/107 considerando 8

~~Quando le concentrazioni superano determinate soglie di valutazione, dovrebbe essere obbligatorio un monitoraggio dell'arsenico, del cadmio, del nickel e del benzo(a)pirene. Il numero richiesto dei punti di campionamento per misurazioni fisse può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari. È previsto altresì il monitoraggio delle concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e della deposizione.~~

↓ 2004/107 considerando 13

~~La Commissione dovrebbe ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche.~~

↓ 2004/107 considerando 14

~~Il pubblico dovrebbe poter ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati.~~

↓ 2004/107 considerando 15

~~Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.~~

↓ 2004/107 considerando 16

~~Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶³.~~

↓ 2004/107 considerando 17

~~Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico dovrebbero riguardare unicamente i criteri e le tecniche per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione degli inquinanti disciplinati o le modalità esatte di trasmissione delle informazioni alla Commissione. I valori obiettivo non dovrebbero quindi subire alcun cambiamento, diretto o indiretto, a seguito di dette modifiche.~~

↓ 2008/50 considerando 1
(adattato)

~~Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002⁶⁴, sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo~~

⁶³ ~~GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.~~

⁶⁴ ~~GUL 242 del 10.9.2002, pag. 1.~~

~~complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.~~

↓ 2008/50 considerando 2

~~Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.~~

↓ 2008/50 considerando 3
(adattato)

~~La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente⁶⁵, la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo⁶⁶, la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente⁶⁷, la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria⁶⁸, e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri⁶⁹, devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i cinque atti citati con un'unica direttiva e, se del caso, con disposizioni di attuazione.~~

↓ 2008/50 considerando 4
(adattato)

~~Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente⁷⁰, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva.~~

⁶⁵ ~~GUL 296 del 21.11.1996, pag. 55. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 284 del 31.10.2003, pag. 1).~~

⁶⁶ ~~GUL 163 del 29.6.1999, pag. 41. Direttiva modificata dalla decisione 2001/744/CE della Commissione (GUL 278 del 23.10.2001, pag. 35).~~

⁶⁷ ~~GUL 313 del 13.12.2000, pag. 12.~~

⁶⁸ ~~GUL 67 del 9.3.2002, pag. 14.~~

⁶⁹ ~~GUL 35 del 5.2.1997, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione (GUL 282 del 26.10.2001, pag. 69).~~

⁷⁰ ~~GUL 23 del 26.1.2005, pag. 3.~~

↓ 2008/50 considerando 11

~~Il materiale particolato sottile (PM_{2,5}) ha impatto molto negativo sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM_{2,5} non rappresenti un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio è opportuno affiancare la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore obiettivo.~~

↓ 2008/50 considerando 17

~~Le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni nazionali di inquinanti chiave consentite dagli Stati membri e le emissioni connesse all'approvvigionamento di carburante degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio, nonché ad affrontare la questione del tenore di zolfo dei combustibili, compresi quelli marini, dovrebbero essere debitamente esaminate in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate.~~

↓ 2008/50 considerando 18

~~È opportuno predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione⁷¹, della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale⁷². Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁷³.~~

↓ 2008/50 considerando 25
(adattato)

~~Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e a causa della natura transfrontaliera degli inquinanti dell'aria e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a~~

⁷¹ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

⁷² GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

⁷³ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

~~quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.~~

↓ 2008/50 considerando 26

~~È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.~~

↓ 2008/50 considerando 27
(adattato)

~~Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei valori limite esistenti, ai fini della qualità dell'aria, per il biossido di azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 2010, il mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria fino all'adozione di nuove modalità di applicazione e, infine, il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.~~

↓ 2008/50 considerando 31

~~Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁷⁴.~~

↓ 2008/50 considerando 32

~~La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati da I a VI, da VIII a X e l'allegato XV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.~~

↓ 2008/50 considerando 33
(adattato)

~~La clausola di recepimento prevede che gli Stati membri provvedano a predisporre le necessarie misurazioni in siti di fondo urbani in tempo utile per definire l'indicatore di esposizione media, al fine di garantire il rispetto dei requisiti in materia di valutazione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e in materia di calcolo dell'indicatore di esposizione media;~~

⁷⁴ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

~~Articolo 1~~

~~Obiettivi~~

~~Obiettivi della presente direttiva sono:~~

- ~~a) fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;~~
- ~~b) garantire il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici;~~
- ~~c) definire metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici;~~
- ~~d) garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico.~~

~~Articolo 1~~

~~Obiettivi~~

1. La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.
2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine

("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il 2030 e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

3. La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

Articolo 2

⊗ Oggetto ⊗

La presente direttiva istituisce ⊗ le seguenti ⊗ misure ~~volte a~~:

1. ⊗ misure ⊗ ~~definire e stabilire~~ che definiscono e stabiliscono obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente ~~nel suo complesso~~;
2. ⊗ misure che stabiliscono metodi e criteri comuni per ⊗ valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri ~~sulla base di metodi e criteri comuni~~;
3. ⇒ misure per monitorare la ⇐ ~~ottenere informazioni sulla~~ qualità dell'aria ambiente ~~per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare~~, le tendenze a lungo termine e ~~i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle~~ ⇒ gli effetti delle ⇐ misure ⊗ unionali e ⊗ nazionali ~~e comunitarie~~ ⇒ sulla qualità dell'aria ambiente ⇐;
4. ⊗ misure ⊗ che garantiscono ~~garantire~~ che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
5. ⊗ misure ⊗ che mantengono ~~mantenere~~ la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e che la migliorano ~~migliorarla~~ negli altri casi;
6. ⊗ misure ⊗ che promuovono ~~promuovere~~ una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.

↓ nuovo

Articolo 3

Riesame periodico

1. Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.

⁷⁵

Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

2. Il riesame valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici.

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire l'allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche.

Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- (a) le ultime informazioni scientifiche dell'OMS e delle altre pertinenti organizzazioni,
- (b) gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell'aria e sulla sua valutazione,
- (c) la situazione della qualità dell'aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull'ambiente negli Stati membri,
- (d) i progressi compiuti nell'attuazione delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell'aria.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del riesame.

4. Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 42

Definizioni

Ai fini della presente direttiva ☒ si applicano le definizioni seguenti ☒:

- (1) "aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti ~~dalla~~ ☒ all'articolo 2 della ☒ direttiva 89/654/CEE ☒ del Consiglio ☒ ⁷⁶ a cui si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;
- (2) "inquinante": qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente e che è probabile che abbia può avere effetti nocivi per la salute umana ~~e/o~~ per l'ambiente ~~nel suo complesso~~;
- (3) "livello": concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;

⁷⁶

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21).

~~Articolo 2~~

Definizioni

~~Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di "valore obiettivo".~~

~~Si applicano inoltre le seguenti definizioni:~~

~~a) "valore obiettivo": concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso che dovrà essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo;~~

(4) ~~b) "deposizione totale o complessiva": la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall'atmosfera alle superfici ☒, quali ☒ (ad esempio il suolo, la vegetazione, l'acqua, gli edifici etc.) in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;~~

(5) ~~18)~~ "PM₁₀": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM₁₀, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm;

(6) ~~19)~~ "PM_{2,5}": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM_{2,5} norma EN 14907 con un'efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 µm;

(7) ~~24)~~ "ossidi di azoto": la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m³);

~~e) "soglia di valutazione superiore": il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione;~~

~~d) "soglia di valutazione inferiore": il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere soltanto a tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva;~~

- e) ~~"misure fisse": misure effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo e casuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE;~~
- (8) ~~f)~~ "arsenico", "cadmio", "nickel" e "benzo(a)pirene": tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM₁₀;
- ~~g) "PM₁₀": particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma EN 12341, con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 µm;~~
- (9) ~~h)~~ "idrocarburi policiclici aromatici": composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;
- (10) ~~i)~~ "mercurio gassoso totale": vapore di mercurio elementare (Hg₀) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;

↓ 2008/50

- (11) ~~27)~~ "composti organici volatili" (COV): i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
- (12) ~~28)~~ "precursori dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico; ~~alcune delle quali sono elencate nell'allegato X.~~

↓ nuovo

- (13) "particolato carbonioso" (*black carbon*, BC): particolato carbonioso equivalente (BC_e) derivato da metodi ottici;
- (14) "particolato ultrafine" (UFP): le concentrazioni del numero di particelle in cm³ per una gamma di dimensioni con un limite inferiore di ≤ 10 nm e per una gamma di dimensioni senza restrizioni al limite superiore;

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

- (15) ~~16)~~ "zona": parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria;
- (16) ~~17)~~ "agglomerato": ~~zona~~ ☒ conurbazione ☒ in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km² definita dagli Stati membri;
- (17) ~~4)~~ "valutazione": qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;
- (18) ~~12)~~ "soglia di valutazione superiore": livello ~~al di sotto del quale è possibile combinare le misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative~~ ⇒ che determina il regime di valutazione necessario ⇐ al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

~~13) "soglia di valutazione inferiore": livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;~~

(19) ~~25)~~ "misurazione in siti fissi": misurazione effettuata in $\Rightarrow$ punti di campionamento $\Leftarrow$ ~~postazioni fisse~~, in continuo o con campionamento casuale, $\Rightarrow$ sempre negli stessi siti per almeno un anno civile $\Leftarrow$ per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;

(20) ~~26)~~ "misurazione indicativa": misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;

$\Downarrow$ nuovo

(21) "stima obiettiva": metodo di valutazione per ottenere informazioni quantitative o qualitative sul livello di concentrazione o di deposizione di un inquinante mediante il parere di esperti, che può includere l'uso di strumenti statistici, il telerilevamento e sensori in situ;

(22) "rappresentatività spaziale": approccio di valutazione in base al quale le metriche della qualità dell'aria osservate in un punto di campionamento sono rappresentative di un'area geografica esplicitamente delimitata, nella misura in cui la differenza tra le metriche della qualità dell'aria all'interno di tale area e quelle osservate nel punto di campionamento non è superiore a un livello di tolleranza predefinito;

$\Downarrow$ 2008/50

(23) ~~23)~~ "sito di fondo urbano": sito all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale;

$\Downarrow$ nuovo

(24) "sito di fondo rurale": sito all'interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione rurale generale;

(25) "supersito di monitoraggio": una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti;

$\Downarrow$ 2008/50 (adattato)

$\Rightarrow$ nuovo

(26) ~~5)~~ "valore limite": livello $\boxtimes$ che non deve essere superato e che è $\boxtimes$ fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana ~~e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;~~

(27) ~~9)~~ "valore-obiettivo $\Rightarrow$ per l'ozono $\Leftarrow$ ": livello fissato $\Rightarrow$ in base alle conoscenze scientifiche $\Leftarrow$ al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana ~~e/o per l'ambiente nel suo complesso~~ $\Rightarrow$ derivanti

dall'ozono ⇐, da ☒ rispettare ☒ ~~conseguirsi~~, ove possibile, entro un termine prestabilito;

- (28) ~~20)~~ "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in ~~tutto il territorio di uno Stato membro~~ ⇒ tutta l'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, ⇐ e che rispecchia l'esposizione della popolazione. ~~È~~ utilizzato per ~~calcolare~~ ⇒ verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo ⇐ ~~l'obiettivo nazionale~~ di riduzione dell'esposizione ⇒ media ⇐ e ⇒ all'obiettivo ⇐ ~~l'obbligo~~ di concentrazione dell'esposizione ⇒ media per tale unità territoriale ⇐;
- (29) ~~22)~~ "obiettivo nazionale ⇐ ⇒ obbligo ⇐ di riduzione dell'esposizione ⇒ media ⇐": riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione ⇒ , espressa come indicatore di esposizione media, ⇐ di ⇒ un'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁷ ⇐ ~~uno Stato membro~~ fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi ~~, ove possibile,~~ entro un termine prestabilito;
- (30) ~~21)~~ " ⇐ ⇒ obiettivo ⇐ obbligo di concentrazione dell'esposizione ⇒ media ⇐": livello ~~fissato sulla base~~ dell'indicatore di esposizione media ☒ da raggiungere ☒ al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, ~~da raggiungere nell'arco di un determinato periodo;~~
- (31) ~~6)~~ "livello critico": livello ~~fissato in base alle conoscenze scientifiche~~ al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
- (32) ~~11)~~ "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili ☒ e categorie particolarmente vulnerabili ☒ della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;
- (33) ~~10)~~ "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
- ~~7) "margine di tolleranza": percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;~~
- (34) ~~14)~~ "obiettivo a lungo termine": livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
- (35) ~~15)~~ "contributi da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;

⁷⁷ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

- (36) ~~8)~~ "piani per la qualità dell'aria": piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei ~~valori limite, ai e dei valori-obiettivo~~ ☒ conformarsi ai ☒ valori limite, ~~ai e dei valori-obiettivo~~ ☒ per l'ozono o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ☒
-

↓ nuovo

- (37) "piani d'azione a breve termine": piani che stabiliscono misure di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio immediato o la durata del superamento delle soglie di allarme;
- (38) "pubblico interessato": il pubblico che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
- (39) "categorie vulnerabili e gruppi sensibili": gruppi di popolazione che sono più vulnerabili all'esposizione all'inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi.
-

↓ 2008/50

Articolo ~~53~~

Responsabilità

Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:

- a) della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
 - b) dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
 - c) della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni;
-

↓ nuovo

- d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;
-

↓ 2008/50 (adattato)

- ~~ed)~~ dell'analisi dei metodi di valutazione;
- ~~fe)~~ del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala ~~comunitaria~~ ☒ unionale ☒ organizzati dalla Commissione;
- ~~gf)~~ della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione;

↓ nuovo

- h) della definizione di piani per la qualità dell'aria;
- i) della definizione di piani d'azione a breve termine.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

~~Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell'allegato I, punto C.~~

Articolo ~~64~~

Istituzione ~~delle~~ zone e agglomerati

Gli Stati membri istituiscono zone ~~e agglomerati~~ in tutto il loro territorio ⇒, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati ⇐. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone ~~e gli agglomerati~~.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE ☒ E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE ☒

~~SEZIONE 1~~

~~valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio~~

Articolo ~~75~~

Regime di valutazione

1. Le soglie di valutazione ~~superiore e inferiore~~ indicate nell'allegato II, ~~punto A~~ si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), al piombo, al benzene, ~~e~~ al monossido di carbonio ☒, all'arsenico, al cadmio, al nickel, al benzo(a)pirene e all'ozono nell'aria ambiente ☒.

Ciascuna zona ~~e agglomerato~~ è classificata ~~o~~ in base alle suddette soglie di valutazione.

2. ☒ Gli Stati membri riesaminano ☒ ~~la~~ la classificazione di cui al paragrafo 1 ~~è riesaminata~~ almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui ~~all'allegato II, punto B~~ ☒ al presente paragrafo ☒. Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che ~~influenzano la~~ ☒ emettono inquinanti atmosferici e alterano il risultato della ☒ concentrazione nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto ☒ e ☒ ~~e, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), piombo, benzene, e monossido di carbonio~~ ☒, arsenico, cadmio, nickel, benzo(a)pirene od ozono ☒.

B. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore

I superamenti delle soglie di valutazione ~~, superiore ed inferiore,~~ devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione ~~superiore ed inferiore~~ gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e da modellizzazioni.

Articolo ~~86~~

Criteri di valutazione

1. Gli Stati membri valutano la qualità dell'aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all'articolo ~~75~~ in tutte le loro zone ~~e i loro agglomerati~~, secondo i criteri fissati nei paragrafi ~~⇒ da ⇐ 2, 3 e 4 ⇒ a 6 ⇐~~ del presente articolo e ~~secondo i criteri fissati nell'allegato III conformemente all'allegato IV.~~

2. In tutte le zone ~~e gli agglomerati in cui~~ ~~in cui~~ il livello degli inquinanti ~~di cui al paragrafo 1~~ supera la soglia di valutazione ~~superiore~~ stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da ~~tecniche~~ ~~⇒ applicazioni ⇐~~ i modellizzazione ~~e/o~~ da misurazioni indicative al fine di ~~⇒ valutare la qualità dell'aria e ⇐~~ fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio ~~della qualità dell'aria ambiente~~ ~~⇒ degli inquinanti atmosferici e sulla rappresentatività nello spazio delle misurazioni in siti fissi ⇐~~ .

3. In tutte le zone ~~e gli agglomerati nei quali~~ ~~in cui~~ il livello degli inquinanti ~~di cui al paragrafo 1~~ è inferiore alla soglia di valutazione ~~superiore~~ ~~⇒~~ supera un valore limite ~~⇐~~ stabilito ~~a~~ per tali inquinanti ~~⇒ nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, o un valore-obiettivo per l'ozono stabilito nell'allegato I, sezione 2 ⇐~~, la qualità dell'aria ambiente ~~⇒ è ⇐~~ ~~può essere valutata con~~ ~~⇒ applicazioni di modellizzazione, oltre a misurazioni in siti fissi ⇐~~ ~~una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.~~

↓ nuovo

Tali applicazioni di modellizzazione forniscono inoltre informazioni sulla distribuzione degli inquinanti nello spazio e sulla rappresentatività spaziale delle misurazioni in siti fissi.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

4. In tutte le zone ~~e gli agglomerati nei quali~~ ~~in cui~~ il livello degli inquinanti ~~di cui al paragrafo 1~~ è inferiore alla soglia di valutazione ~~inferiore~~ stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con ~~tecniche di modellizzazione~~ ~~⇒ applicazioni di modellizzazione, misure indicative, ⇐~~ ~~con~~ tecniche di stima obiettiva o con ~~⇒ una combinazione di queste ⇐~~ ~~entrambe~~.

↓ nuovo

5. Se la modellizzazione rivela il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono utilizzate ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi per almeno un anno civile dopo la registrazione del superamento.

↓ 2004/107

⇒ nuovo

Articolo 4

Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione

~~1. La qualità dell'aria ambiente con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e al benzo(a)pirene è valutata in tutto il territorio degli Stati membri.~~

~~2. In base ai criteri di cui al paragrafo 7, le misure sono obbligatorie nelle zone seguenti:~~

~~a) zone e agglomerati dove i livelli siano compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore e~~

~~b) altre zone e agglomerati dove i livelli superino la soglia di valutazione superiore.~~

~~Le misure previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.~~

~~3. Una combinazione di misure, incluse misure indicative di cui all'allegato IV, sezione I, e tecniche di modellizzazione può essere utilizzata per valutare la qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati dove i livelli su un periodo rappresentativo sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II.~~

~~4. Nelle zone e negli agglomerati dove i livelli sono al di sotto della soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II, i livelli possono essere valutati ricorrendo al solo uso di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.~~

~~5. Nel caso in cui gli inquinanti devono essere misurati, le misure sono effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale. Il numero di misure deve essere sufficiente a consentire che i livelli siano determinati.~~

~~6. Le soglie di valutazione superiori e inferiori per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente sono fissate all'allegato II, sezione I. La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini del presente articolo è riesaminata almeno ogni cinque anni conformemente alla procedura fissata all'allegato II, sezione II, della presente direttiva. La classificazione è riesaminata anteriormente in caso di modifiche significative delle attività importanti per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente.~~

~~7. L'allegato III, sezioni I e II, contiene l'elenco dei criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per la misura di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente ai fini della valutazione del rispetto dei valori obiettivo. Il numero minimo di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni di ciascun inquinante, è~~

~~stabilito nella sezione IV dell'allegato III; questi punti sono installati in ogni zona o agglomerato nell'ambito del quale è richiesta la misurazione se in tali zone o agglomerati le misure fisse sono la sola fonte di dati relativi alle concentrazioni.~~

~~68.~~ Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di ~~misura~~ ⇒ campionamento ⇐. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di ~~monitoraggio~~ ⇒ campionamento ⇐ per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. ~~Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.~~

↓ nuovo

7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano, se del caso, i livelli del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3.

↓ 2008/50

~~5. Oltre alle valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM_{2,5}) su base media annua; le misurazioni sono effettuate utilizzando i seguenti criteri:~~

~~a) è previsto un punto di campionamento ogni 100 000 km²;~~

~~b) ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale;~~

~~c) se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP);~~

~~d) l'allegato I, punti A e C, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni della concentrazione di massa del particolato; l'allegato IV si applica nella sua interezza.~~

~~Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per la misurazione della composizione chimica del materiale particolato sottile (PM_{2,5}).~~

↓ 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8 (adattato)

~~9. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km² per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel,~~

~~benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'"European Monitoring and Evaluation of Pollutants" (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.~~

↓ 2004/107

⇒ nuovo

~~8.10. È possibile considerare l'impiego di bioindicatori ⇒ è da considerare ⇐ laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione ⇒ , anche in conformità con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284 ⇐.~~

~~11. Nelle zone e negli agglomerati in cui le informazioni delle stazioni per la misura fissa sono completate da informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio inventari delle emissioni, metodi per la misura indicativa e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero delle stazioni per la misura fissa da installare e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono essere sufficienti per rilevare la concentrazione di inquinanti atmosferici conformemente all'allegato III, sezione I e all'allegato IV, sezione I.~~

~~12. Gli obiettivi di qualità dei dati sono indicati alla sezione I dell'allegato IV. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato IV.~~

~~13. I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente sono indicati nell'allegato V, sezioni I, II e III. L'allegato V, sezione IV definisce le tecniche di riferimento per misurare la deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; l'allegato V, sezione V indica, ove siano disponibili, le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria.~~

~~14. La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 10 della presente direttiva.~~

↓ 219/2009 Art. 1 e allegato,
punto 3.8

~~15. La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.~~

Articolo 97

Punti di campionamento

1. I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM₁₀, PM_{2,5}), del piombo, del benzene, e del monossido di carbonio ☒, dell'arsenico, del cadmio, del nickel, del benzo(a)pirene ☒ nell'aria ambiente sono ubicati ☒ conformemente ☒ ~~secondo i criteri di cui all'allegato IV~~III~~.~~

☒ L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata conformemente all'allegato IV. ☒

2. In ciascuna zona ~~e agglomerato in cui~~ ~~nei quali~~ ⇒ il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, ~~le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria,~~ il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante ~~interessato~~ non dev'essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato ~~III~~ IV, ~~punto A~~ lettere A e C, tabelle 3 e 4.

3. Tuttavia, nelle zone ~~e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni indicative~~ ⇒ in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell'allegato II, ma non i rispettivi valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, i valori-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, o i livelli critici di cui all'allegato I, sezione 3 ⇒, il numero ~~complessivo~~ ⇒ minimo ⇒ dei punti di campionamento ~~di cui all'allegato V, punto A,~~ può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % ⇒, conformemente all'allegato III, lettere A e C, ⇒ purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) ~~i metodi supplementari~~ ⇒ le misurazioni indicative e la modellizzazione ⇒ consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite ⇒, ai valori-obiettivo per l'ozono, ai livelli critici, alle soglie di informazione e ⇒ ~~e~~ alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico ⇒, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento fissi ⇒;

b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di ~~altre~~ tecniche ⇒ di modellizzazione e misurazioni indicative ⇒ consentano di accertare le concentrazioni dell'inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato ~~VI~~ I, ~~punto~~ lettere A e B e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino ~~i criteri~~ ☒ le prescrizioni ☒ di cui all'allegato ~~I~~ V, lettera D; ~~B~~.

c) il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile;

d) per l'ozono, il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l'ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono di cui all'allegato IV, lettera B.

4. Uno o più punti di campionamento adattati all'obiettivo di monitoraggio di cui all'allegato VII, sezione 2, lettera A, sono installati nel territorio di uno Stato membro per fornire dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati alla lettera B di tale sezione in siti determinati conformemente alla lettera C della stessa sezione.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

~~5.4.~~ Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato ~~III~~IV, affinché la distribuzione ~~e il numero dei punti di campionamento su cui si basa l'indicatore di~~ ☒ usata per calcolare gli indicatori di ☒ esposizione media per il PM_{2,5} ☒ e l'NO₂ ☒ rispecchino adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato ~~III~~, lettera ~~V~~, ~~punto~~ B.

~~6.~~ Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite ☒ e ai valori-obiettivo per l'ozono ☒ si tiene conto dei risultati ☒ delle applicazioni di ☒ della modellizzazione ~~e/o~~ delle misurazioni indicative.

↓ nuovo

7. I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale. Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale e si basa sui risultati della modellizzazione.

↓ 2008/50

~~4.~~ L'applicazione negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l'applicazione armonizzata di detti criteri in tutta l'Unione europea.

↓ nuovo

Articolo 10

Monitoraggio degli supersiti

1. Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.

Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 100 000 km² in un sito di fondo rurale. Gli Stati membri il cui territorio misura meno di 100 000 km² istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.

2. L'ubicazione dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano e di fondo rurale conformemente all'allegato IV, lettera B.
3. Tutti i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all'allegato III.
4. Uno Stato membro può istituire, d'intesa con uno o più Stati membri limitrofi, uno o più supersiti comuni di monitoraggio per soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 1. Ciò lascia impregiudicato l'obbligo di ciascuno Stato membro di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano e un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.
5. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni indicative o in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato.
6. Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e rurali comprendono almeno i seguenti elementi:
- a) misurazioni in siti fissi di particolato (PM_{10} e $PM_{2,5}$), biossido di azoto (NO_2), ozono (O_3), particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH_3) e particolato ultrafine (UFP);
 - b) misurazioni indicative o in siti fissi di particolato sottile ($PM_{2,5}$) allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni di specazione chimica su base media annua, conformemente all'allegato VII, sezione 1;
 - c) misurazioni indicative o in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.
7. Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

8. ~~e)~~ Se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) ⇒ , l'infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (*Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – ACTRIS*), e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284. ~~↩~~

Articolo ~~118~~

Metodi di misurazione di riferimento ☒ e obiettivi di qualità dei dati ☒

1. Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento ~~e i criteri~~ indicati nell'allegato VI, ~~lettere~~ punti A e C.

~~2.~~ Sono ☒ tuttavia ☒ consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, ~~punto~~ lettere B, C, D ed E.

↓ nuovo

2. I dati sulla qualità dell'aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato V.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

SEZIONE 2

Valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento all'ozono

Articolo 9

Criteri di valutazione

1. Nelle zone o negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi dei cinque anni precedenti di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII, punto C, si effettuano misurazioni in siti fissi.
2. Se i dati disponibili coprono un periodo inferiore a cinque anni, al fine di determinare se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.

Articolo 10

Punti di campionamento

1. L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata utilizzando i criteri definiti nell'allegato VIII.
2. In ciascuna zona o agglomerato in cui la misurazione è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell'ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all'allegato IX, punto A.
3. Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui all'allegato IX punto A può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori obiettivo, agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d'informazione;
 - b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all'allegato I, punto B;
 - c) in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50 000 km², se ciò produce un numero

maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev'essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;

d) il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell'allegato VIII, punto A.

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori obiettivo si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.

5. Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell'allegato IX, punto B.

6. Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell'ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell'allegato X.

~~Articolo 11~~

Metodi di misurazione di riferimento

1. Gli Stati membri applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono indicato nell'allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, punto B.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all'allegato X.

CAPO III

GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE

Articolo 12

Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite ☒ , al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, ma superiori alle soglie di valutazione ☒

1. Nelle zone e negli agglomerati nei quali in cui i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ☒ particolato (☒ PM₁₀, PM_{2,5}), piombo, benzene, e monossido di carbonio ☐, arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene ☐ presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell'allegato I, sezione 1, negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.

~~Articolo 18~~

Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo termine

2. Nelle zone e negli agglomerati nei quali in cui i livelli di ozono ☐ sono inferiori al relativo valore-obiettivo ☐ soddisfano gli obiettivi a lungo termine, e nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le

~~condizioni meteorologiche~~, gli Stati membri ⇒ adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, ⇐ ~~mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine~~ nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, ⇒ e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati ⇐.

↓ nuovo

3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 1 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM_{2,5} e l'NO₂ sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

4. e ☒ Gli Stati membri ☒ ⇒ si adoperano per raggiungere e preservare ⇐ ~~preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile~~ e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ⇒ in linea con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II ⇐.

Articolo 13

Valori limite ☒ , valori-obiettivo per l'ozono ☒ e ☒ obblighi di riduzione dell'esposizione media ☒ ~~soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana~~

1. Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, ⇒ biossido di azoto, particolato (⇐ PM₁₀ ⇒ e PM_{2,5}) ⇐, piombo ⇒ benzene, ⇐ e monossido di carbonio ⇒ , arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene ⇐ presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone ~~e dei loro agglomerati~~, i valori limite stabiliti nell'allegato ~~XII~~, sezione 1.

~~Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.~~

~~Articolo 17~~

~~**Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine**~~

~~24.~~ ⇒ Per l'ozono, ⇐ Gli Stati membri ☒ assicurano, adottando ☒ ~~adottano~~ tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, ~~per garantire che ☒ in tutta la zona i livelli non superino ☒ i valori-obiettivo ⇒ per l'ozono ⇐ e gli obiettivi a lungo termine siano conseguiti ☒~~ , stabiliti all'allegato I, ~~lettera~~ punto B, sezione 2 ☒.

~~Articolo 15~~

~~**Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM_{2,5} per la protezione della salute umana**~~

34. Gli Stati membri ☒ assicurano che ☒ ~~adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per ridurre l'esposizione al PM_{2,5} al fine di conseguire l'obiettivo nazionale~~ ⇒ gli obblighi ☐ di riduzione dell'esposizione ⇒ media per il PM_{2,5} e l'NO₂ ☐ di cui all'allegato ☒ all'allegato I, lettera B, sezione 5, ☒ ~~XIV, punto B,~~ ⇒ siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 1, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5 ☐ ~~entro l'anno indicato nello stesso allegato.~~

4. Il rispetto ~~di tali requisiti~~ ☒ dei paragrafi 1, 2 e 3 ☒ è valutato a norma dell'allegato ~~IVIII~~.

5. ~~L'indicatore~~ ☒ Gli indicatori ☒ di esposizione media per il PM_{2,5} ~~è valutato~~ sono valutati secondo i criteri dell'allegato ~~XIV, punto A~~ in conformità all'allegato I, lettera A, sezione 5.

6. ⇒ Le scadenze per raggiungere i valori limite ☐ ~~I margini di tolleranza~~ fissati ~~nell'allegato XI, punto E, nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, si applicano~~ ⇒ possono essere posticipate conformemente all'articolo 18 ☐ ~~a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1.~~

↓ nuovo

7. Gli Stati membri che introducono norme più rigorose in materia di qualità dell'aria, conformemente all'articolo 193 TFUE, le notificano alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione. Tale notifica è accompagnata da una spiegazione del processo di definizione di tali norme in materia di qualità dell'aria e un'illustrazione delle informazioni scientifiche utilizzate.

↓ 2008/50 (adattato)

Articolo 14

Livelli critici ☒ per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali ☒

~~1.~~ Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell'allegato ~~I, sezione 3, XIII~~ valutati a norma dell'allegato ~~IVIII~~, lettera A.

~~2.~~ Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento non dev'essere inferiore al numero minimo indicato nell'allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % a condizione che le concentrazioni valutate dell'inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell'allegato I, punto A.

↓ 2004/107

Articolo 3

Valori obiettivo

~~1.~~ Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per assicurare che, a partire dal 31 dicembre 2012, le concentrazioni nell'aria

ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, quest'ultimo usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici, valutate ai sensi dell'articolo 4, non superino i valori obiettivo di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene sono al di sotto dei rispettivi valori obiettivo. Gli Stati membri mantengono i livelli di dette sostanze inquinanti in queste zone e in questi agglomerati al di sotto dei rispettivi valori obiettivo e si adoperano per mantenere la qualità migliore dell'aria ambiente, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.

3. Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli superano i valori obiettivo di cui all'allegato I.

Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri specificano le aree di superamento e le fonti che contribuiscono a tale superamento. Gli Stati membri dimostrano di aver applicato in queste aree tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati, concernenti in particolare le fonti di emissione predominanti, al fine di raggiungere valori obiettivo. Nel caso degli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE, ciò comporta l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11, della suddetta direttiva.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 16

Valore obiettivo e valore limite del PM_{2,5} per la protezione della salute umana

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che le concentrazioni di PM_{2,5} nell'aria ambiente non superino il valore obiettivo definito nell'allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data ivi indicata.

2. Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM_{2,5} nell'aria ambiente non superino il valore limite definito nell'allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito è valutato a norma dell'allegato III.

3. I margini di tolleranza fissati nell'allegato XIV, punto E, si applicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 15~~19~~

Misure in caso di sSuperamento delle soglie di informazione o di allarme

12. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, e biossido di azoto ⇒ e particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) ⇐ nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato IX~~II~~, punto A, lettera A, sezione 4.

↓ nuovo

2. La soglia di allarme e la soglia di informazione per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

3. Se ~~la soglia di informazione di cui all'allegato XII o~~ una qualsiasi delle soglie ☒ di informazione o delle soglie ☒ di allarme specificate ~~nello stesso allegato ☒~~ nell'allegato I, sezione 4, ☒ è superata, ~~sono superate,~~ gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico ⇒ entro, al massimo, poche ore, avvalendosi di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurando un ampio accesso del pubblico ⇐ ~~a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.~~

↓ nuovo

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima, in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 16 ~~20~~

Contributi da fonti naturali

1. Gli Stati membri ⇒ possono ⇐ ~~trasmettono alla Commissione,~~ per un determinato anno, ~~l'elenco~~ ⇒ individuare ⇐:

a) ~~le delle zone e degli agglomerati in cui~~ in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali; ☒ e ☒

↓ nuovo

b) le unità territoriali NUTS 1 in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a fonti naturali.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

2. Gli Stati membri forniscono ⇒ alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1, di cui al paragrafo 1, unitamente a ⇐ informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.

~~32.~~ Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo ~~24~~, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.

~~3.~~ ~~Entro l'11 giugno 2010 la Commissione pubblica orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.~~

Articolo ~~1724~~

Superamenti dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade

1. Gli Stati membri possono $\Rightarrow$, per un dato anno, $\Leftarrow$ ~~designare~~ $\boxtimes$ individuare $\boxtimes$ zone ~~o agglomerati in cui nei quali~~ i valori limite per il PM₁₀ sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
2. Gli Stati membri $\boxtimes$ forniscono $\boxtimes$ ~~trasmettono~~ alla Commissione un elenco ~~delle~~ ~~tali~~ zone ~~o agglomerati~~ $\Rightarrow$ di cui al paragrafo 1 $\Leftarrow$, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM₁₀ $\Rightarrow$ in tali zone. $\Leftarrow$
- ~~3. Nell'informare la Commissione a norma dell'articolo 27, Gli Stati membri forniscono~~ $\boxtimes$ anche $\boxtimes$ la documentazione ~~necessaria per dimostrare~~ $\boxtimes$ che dimostra $\boxtimes$ che eventuali superamenti sono dovuti ~~ogni superamento è dovuto~~ alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire ~~le~~ $\boxtimes$ tali $\boxtimes$ concentrazioni.
- ~~34. Fatto salvo l'articolo 1620, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell'aria di cui all'articolo 1923 solo se il superamento dei valori del PM₁₀ è dovuto a cause diverse dalla sabbatura o salatura invernali delle strade.~~
- ~~5. La Commissione pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbatura o salatura delle strade entro l'11 giugno 2010.~~

Articolo ~~1822~~

Proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite

1. Se in una determinata zona ~~o agglomerato~~ non è possibile raggiungere $\boxtimes$ la conformità ai $\boxtimes$ i valori limite fissati per $\Rightarrow$ il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) o $\Leftarrow$ il biossido di azoto ~~o il benzene~~ entro i termini $\boxtimes$ il termine $\boxtimes$ di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 ~~XI~~, $\Rightarrow$ a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, $\Leftarrow$ uno Stato membro può prorogare tale termine $\Rightarrow$ una volta $\Leftarrow$ di cinque anni al massimo per la zona ~~o l'agglomerato~~ in questione, ~~a condizione~~ $\boxtimes$ purché siano rispettate le seguenti condizioni: $\boxtimes$

↓ 2008/50 (adattato)

$\Rightarrow$ nuovo

- (a) ~~che~~ sia predisposto un piano per la qualità dell'aria ~~a norma dell'articolo 23~~ conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, $\boxtimes$ che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, $\boxtimes$ per la zona ~~o per l'agglomerato~~ cui s'intende applicare la proroga;
- (b) $\boxtimes$ il $\boxtimes$ ~~detto~~ piano per la qualità dell'aria $\boxtimes$ di cui alla lettera a) sia $\boxtimes$ ~~è~~ integrato dalle informazioni di cui all'allegato ~~XV~~ VIII, lettera punto B, relative agli inquinanti in questione e ~~dimostra~~ $\boxtimes$ dimostri $\boxtimes$ come $\Rightarrow$ i periodi di superamento dei valore limite saranno il più breve possibile $\Leftarrow$ ~~i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine;~~

↓ nuovo

- (c) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinea il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;
- (d) il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinea in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi di finanziamento nazionali e dell'Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell'aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

~~2. Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM₁₀ di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare tali valori limite fino all'11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.~~

~~3. Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell'allegato XI per ciascun inquinante interessato.~~

24. Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, comprese ☒ ~~nonché~~ ☒ tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se ⇒ la motivazione invocata per la proroga e ⇐ le condizioni ☒ di cui al predetto paragrafo ☒ ~~pertinenti~~ sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle attuali misure comunitarie ☒ dell'Unione ☒ ~~e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.~~

Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l'applicazione del paragrafo dei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.

In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell'aria oppure di presentarne di nuovi.

CAPO IV

PIANI

Articolo 1923

Piani per la qualità dell'aria

1. Se in determinate zone ~~o agglomerati~~ i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite ⇒ qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, ⇐ ~~o un valore~~

~~obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile,~~ gli Stati membri ~~istituiscono~~ ~~provvedono a predisporre~~ piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione $\Rightarrow$ il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per ~~al fine di conseguire il relativo~~ valore limite $\Rightarrow$ in questione ~~e valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV.~~ $\Rightarrow$ e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento. $\Leftarrow$

$\Downarrow$ nuovo

Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

2. Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Per le unità territoriali NUTS 1 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti.

3. Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

4. Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni

dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito.

Se, per lo stesso inquinante, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano per la qualità dell'aria a norma del presente paragrafo e un piano per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, essi possono predisporre un piano combinato per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, punti 5 e 6. Qualsiasi piano combinato per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile.

5. I piani per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni:

- (a) le informazioni di cui all'allegato VIII, lettera A, punti da 1 a 6;
- (b) se del caso, le informazioni di cui all'allegato VIII, lettera A, punti 7 e 8;
- (c) se del caso, informazioni sulle misure di abbattimento di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 2.

↓ 2008/50

⇒ nuovo

⇒ Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle ~~⇒ I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere~~ misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili ~~⇒ e categorie vulnerabili della~~ ~~di~~ popolazione, compresi i bambini.

↓ nuovo

Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

Qualora occorra predisporre ~~e attuare~~ piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti ~~⊗~~ o a diverse norme in materia di qualità dell'aria ~~⊗~~, gli Stati membri, se del caso, predispongono ~~e attuano~~ piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati ~~⇒~~ e tutte le norme in materia di qualità dell'aria ~~⇒~~.

2. Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria con altri piani ~~⇒~~ che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli ~~⇒~~ previsti a norma ~~della direttiva 2001/80/CE delle direttive 2010/75/UE⁷⁸, (UE) 2016/2284, della direttiva 2001/81/CE e ⊗ e ⊗ della direttiva 2002/49/CE del~~

⁷⁸

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Parlamento europeo e del Consiglio ~~al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso~~
⇒ nonché ai sensi della normativa in materia di clima, energia, trasporti e agricoltura ⇐.

↓ nuovo

6. Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁹, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto.

Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

~~7. Detti piani~~ ☒ I piani per la qualità dell'aria ☒ sono comunicati alla Commissione ⇒ entro due mesi dall'adozione ⇐ ~~senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento.~~

Articolo 20~~24~~

Piani d'azione a breve termine

1. Se in determinate zone ~~o agglomerati~~ sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all'allegato ~~XIII, sezione 4~~, gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione ☒ a breve termine ☒ contenenti indicazioni sui provvedimenti ⇒ di emergenza ⇐ da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. ~~Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.~~

Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono ~~indicata nell'allegato XII, punto B~~, gli Stati membri ⇒ possono astenersi dal preparare ⇐ ~~preparano~~ i piani d'azione a breve termine ~~solo se, a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, ⇒ non vi è alcuna ⇐ le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.~~

2. ☒ Nella redazione dei ☒ ~~1~~ piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 ☒, gli Stati membri ☒ possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti

⁷⁹ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

efficaci per limitare e, se necessario, sospendere ⇒ temporaneamente ⇐ le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione ⇒ A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di ⇐ ~~possono prevedere~~ provvedimenti connessi con ⇒ i trasporti ⇐ ~~la circolazione dei veicoli a motore~~, i lavori di costruzione, ~~le navi all'ormeggio e con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti~~ ⇒ e del ⇐ ~~nonché il~~ riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani ~~possono~~ ⇒ sono ⇐ anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili ~~di popolazione~~ ⇒ e categorie vulnerabili ⇐ della popolazione, compresi i bambini.

⇓ nuovo

3. Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare il piano d'azione a breve termine, in merito ai progetti di piani d'azione a breve termine e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi, prima della loro messa a punto.

⇓ 2008/50

⇒ nuovo

43. Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi ~~di popolazione~~ sensibili ⇒ e delle categorie vulnerabili ⇐ della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.

⇓ nuovo

5. Gli Stati membri presentano alla Commissione piani d'azione a breve termine entro due mesi dalla loro adozione.

⇓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

~~4. Per la prima volta anteriormente all'11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.~~

Articolo 2125

Inquinamento atmosferico transfrontaliero

1. Se ⇒ il trasporto transfrontaliero di inquinanti da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo a superare ⇐ ~~le soglie di allarme~~, i valori limite, e i valori-obiettivo ☒ per l'ozono, ☒ ~~più il margine di tolleranza del caso e~~ ⇒ l'obbligo di riduzione dell'esposizione media o ⇐ ☒ le soglie di allarme ☒ ~~gli obiettivi a lungo termine sono~~

~~superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori~~, ⇒ in un altro Stato membro, quest'ultimo lo notifica alla Commissione e agli Stati membri da cui proviene l'inquinante. ⇐

Gli Stati membri interessati cooperano ⇒ per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, ⇐ ~~e, se opportuno~~, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo ~~1923~~, al fine di eliminare il superamento ~~, ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati~~.

↓ nuovo

Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

2. La Commissione è ⇒ informata e ⇐ invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo ~~119~~ della direttiva (UE) ~~2016/2284~~ ~~2001/81/CE~~, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello ☒ di Unione ☒ ~~comunitario~~ per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.

3. Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo ~~2024~~, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri ~~che hanno predisposto piani d'azione a breve termine~~ ricevano tutte le informazioni appropriate ⇒ relativamente ai piani d'azione a breve termine senza indebito ritardo ⇐.

4. Allorché si verificano superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone ~~e agglomerati~~ in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono ~~essere~~ ☒ esserne ☒ informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.

5. Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all'adesione.

CAPO V

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI

Articolo ~~2226~~

Informazione del pubblico

1. Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili ⇒ e delle categorie vulnerabili ⇐ ~~di della~~ popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:

- (a) alla qualità dell'aria ~~ambiente~~ secondo quanto disposto dall'allegato ~~XVIII~~, punti 1 e 3;

↓ 2008/50
⇒ nuovo

- (b) a qualsiasi proroga ~~tutte le decisioni riguardanti le proroghe~~ di cui all'articolo ~~1822, paragrafo 1;~~
~~c) ad ogni esenzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;~~
(c) ~~d) ai piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19; 22, paragrafo 1, e all'articolo 23 e ai programmi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.~~

↓ nuovo

- (d) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20;

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

- (e) ~~2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.~~

~~Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni è presentata una valutazione sintetica degli~~ agli effetti del superamento dei valori ~~predetti~~ ⇒ limite, dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica ⇐; ~~Tali relazioni~~ ⇒ la valutazione sintetica ⇐ ~~possono comprendere~~ ⇒ comprende ⇐ se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati ~~sugli su altri~~ inquinanti ⇒ di cui all'articolo 10 e all'allegato VII. ⇐ ~~per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.~~

↓ nuovo

2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora. L'indice della qualità dell'aria tiene conto delle raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 53.

4. Le informazioni $\Rightarrow$ di cui al presente articolo $\Leftarrow$ sono rese $\boxtimes$ pubblicamente $\boxtimes$ disponibili gratuitamente e attraverso mezzi $\Rightarrow$ e canali di comunicazione $\Leftarrow$ facilmente accessibili ~~tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguato e tengono conto delle disposizioni della~~ $\boxtimes$ conformemente alle $\boxtimes$ direttive 2007/2/CE $\Rightarrow$ ⁸⁰ e (UE) 2019/1024⁸¹ del Parlamento europeo e del Consiglio $\Leftarrow$.

↓ 2004/107

~~Articolo 7~~

~~Informazione del pubblico~~

~~1. Gli Stati membri provvedono affinché siano accessibili e regolarmente messe a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate (organizzazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni vulnerabili e altri organismi sanitari competenti) informazioni chiare e comprensibili sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, nell'aria ambiente nonché sui tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8.~~

~~2. Le informazioni indicano anche qualsiasi superamento annuale dei valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nickel e il benzo(a)pirene indicati all'allegato I. Le informazioni espongono inoltre i motivi del superamento precisando l'area interessata, allegando una breve valutazione del valore obiettivo e opportune informazioni riguardanti l'incidenza sulla salute e l'impatto sull'ambiente.~~

~~Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono poter accedere alle informazioni riguardanti tutte le misure adottate a norma dell'articolo 3.~~

~~3. Le informazioni sono messe a disposizione attraverso, ad esempio, Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili.~~

~~Articolo 5~~

~~Trasmissione delle informazioni e comunicazioni~~

~~1. Per le zone e gli agglomerati dove sia superato uno dei valori obiettivo di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:~~

- ~~a) elenchi delle zone e degli agglomerati in questione;~~
- ~~b) aree di superamento;~~
- ~~c) valori di concentrazione valutati;~~
- ~~d) motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono;~~
- ~~e) popolazione esposta a tale superamento.~~

⁸⁰ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁸¹ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

~~Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell'articolo 4, a meno che non siano già stati comunicati a norma della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri⁸².~~

~~Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno di calendario, entro il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, per l'anno di calendario successivo entro il 15 febbraio 2007.~~

~~2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutte le misure prese a norma dell'articolo 3.~~

~~3. La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati come Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.~~

↓ 219/2009 Art. 1 e allegato,
punto 3.8

~~4. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.~~

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~23~~²⁷

Trasmissione di informazioni e relazioni

1. Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente entro i termini richiesti ⇒, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 e a prescindere dalla conformità agli obiettivi di qualità dei dati stabiliti nell'allegato V ⇐ ~~stabiliti dalle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.~~

2. ~~In ogni caso, al~~ Al fine specifico di valutare la conformità ai valori limite ⇒, ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇐ e ai livelli critici ~~nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali~~ ⊗ le ⊗ informazioni ⇒ di cui al paragrafo 1 ⇐ sono messe a disposizione della Commissione entro ⇒ quattro ⇐ ~~nove~~ mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono:

a) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone ~~e degli agglomerati~~ istituite ai sensi dell'articolo ~~64~~ ⇒ o di qualsiasi unità territoriale NUTS 1 ⇐;

b) l'elenco delle zone ~~e degli agglomerati~~ ⇒ e delle unità territoriali NUTS 1 e i livelli degli inquinanti valutati. Per le zone ⇐ in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite ~~più, ove applicabile, il margine di tolleranza o superiori ai valori obiettivo~~ o ai livelli critici ⇒, nonché per le unità territoriali

⁸² ~~GU L 35 del 5.2.1997, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 69).~~

NUTS 1 in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media: ⇐ ÷ ~~nonché, per tali zone o agglomerati.~~

- i) ~~i livelli valutati e, se del caso,~~ le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;
- ii) se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 16 e 17~~20 e 21.~~

~~3. I paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.~~

3. Gli Stati membri ☒ comunicano ☒ ~~trasmettono inoltre~~ alla Commissione, ⇨ in conformità al paragrafo 1 ⇐ ~~in via provvisoria,~~ informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

↓ nuovo

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, lettera D, entro tre mesi dalla richiesta.

5. Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, provvedimenti che:

- a) stabiliscono le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma del presente articolo nonché il calendario per la trasmissione delle stesse;
- b) individuano soluzioni per razionalizzare le modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l'inquinamento dell'aria ambiente all'interno degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

CAPO VI

ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE

↓ 2008/50 (adattato)

Articolo 24~~28~~

~~Disposizioni di attuazione~~ ☒ **Modifiche degli allegati** ☒

↓ nuovo

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, con cui modifica gli allegati da II a IX per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la valutazione della qualità dell'aria ambiente, le informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria e l'informazione del pubblico.

↓ 2008/50 (adattato)

⇒ nuovo

~~Le misure destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l'allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 3.~~

Le modifiche non possono, tuttavia, avere l'effetto di modificare, direttamente o indirettamente:

a) i valori limite, ~~⊗~~ gli obiettivi a lungo termine e ~~⊗~~ ⇒ i valori-obiettivo per l'ozono ⇐ ~~gli obiettivi di riduzione dell'esposizione~~, i livelli critici, ~~i valori-obiettivo~~, ~~le soglie di informazione~~, le soglie di allarme ~~⊗~~ e di informazione ~~⊗~~ ⇒ , gli obblighi di riduzione dell'esposizione media e gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media ⇐ ~~o gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato IV e agli allegati da XI a XIV~~; né

b) le date alle quali dev'essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).

~~2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma dell'articolo 27 nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni.~~

~~La Commissione individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.~~

~~3. La Commissione formula orientamenti in merito agli accordi sull'allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 5.~~

~~4. La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza di cui all'allegato VI, punto B.~~

↓ nuovo

Articolo 25

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~26~~ 29

⊗ Procedura di ⊗ Comitato

1. La Commissione è assistita dal ~~da un comitato, il~~ "comitato per la qualità dell'aria ambiente". ⇒ Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. ⇐

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si ~~applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE~~ ⇒ applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ⇐ ~~tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.~~

~~3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

↓ 2004/107

Articolo 6

Comitato

~~1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE.~~

~~2. Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.~~

~~Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.~~

↓ 219/2009 Art. 1 e allegato,
punto 3.8

~~3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.~~

↓ nuovo

CAPO VII

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, RISARCIMENTO E SANZIONI

Articolo 27

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni relativi ai piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) i membri del pubblico, intesi come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone vantino un interesse sufficiente;
- b) qualora il diritto applicabile dello Stato membro esiga tale presupposto, i membri del pubblico sostengano che vi sia stata violazione di un diritto.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che sia membro del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).

2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali connesse all'articolo 19 o 20.

3. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

4. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non dispensa dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Articolo 28

Risarcimento dei danni alla salute umana

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano *mutatis mutandis* a tali azioni collettive.

3. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta di risarcimento per una violazione possa essere presentata una sola volta da una persona fisica di cui al paragrafo 1 e dalle organizzazioni non governative che rappresentano la persona di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che le persone interessate non siano risarcite più di una volta per lo stesso motivo dalla stessa autorità competente.

4. Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova che dimostrano che la violazione di cui al paragrafo 1 è la spiegazione più plausibile del danno subito da tale persona, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno.

L'autorità pubblica convenuta deve essere in grado di confutare tale presunzione. In particolare, il convenuto ha il diritto di contestare la pertinenza degli elementi di prova invocati dalla persona fisica e la plausibilità della spiegazione fornita.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento, incluso per quanto riguarda l'onere della prova, siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.

↓ 2004/107 (adattato)

~~Articolo 9~~

~~Sanzioni~~

~~Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per~~

~~garantire l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.~~

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~293~~

Sanzioni

⇒ 1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸³, ~~gli~~ Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione ⇒ , da parte di persone fisiche e giuridiche, ~~delle~~ delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ~~provvedono affinché le~~ norme stabilite siano applicate ~~adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.~~ Le sanzioni previste ~~sono~~ ~~devono essere~~ efficaci, proporzionate e dissuasive. ⇒ Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indebito ritardo tali norme e le eventuali modifiche. ⇐

↓ nuovo

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, tali sanzioni pecuniarie sono proporzionate al fatturato annuo della persona giuridica nello Stato membro interessato, tenendo conto, tra l'altro, delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI).

3. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze, a seconda dei casi:

- a) la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) la popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o l'ambiente su cui la violazione ha un impatto, tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;
- d) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente.

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

CAPO VIII

~~COMITATO,~~ DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

⁸³ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Le direttive ~~96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE~~ ☒ 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dalle direttive di cui all'allegato X, parte A, ☒ sono abrogate a decorrere dal ☒ [inserire la data corrispondente a un giorno dopo il termine per il recepimento] ☒ ~~dall'11 giugno 2010~~, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento ☒ nel diritto nazionale ☒ ~~e dall'applicazione delle suddette direttive~~ ☒ di cui all'allegato X, parte B ☒.

~~Tuttavia, a decorrere dall'11 giugno 2008 si applica quanto segue:~~

~~a) l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente:~~

~~"1. Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.";~~

~~b) l'articolo 7, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell'allegato VIII e il punto VI dell'allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono soppressi;~~

~~c) l'articolo 5, paragrafo 7, e il punto III dell'allegato VII della direttiva 2000/69/CE sono soppressi;~~

~~d) l'articolo 9, paragrafo 5, e il punto II dell'allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono soppressi.~~

~~2. Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore:~~

~~a) l'articolo 5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;~~

~~b) l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva;~~

~~c) l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.~~

~~23. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e ☒ si leggono ☒ vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIII.~~

~~4. La decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva.~~

~~Tuttavia, il terzo, quarto e quinto trattino dell'articolo 7 della decisione 97/101/CE sono soppressi a decorrere dall'11 giugno 2008.~~

↓ 2004/107 (adattato)

Articolo 8

Relazione e riesame

~~1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione basata:~~

~~a) sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva;~~

~~b) in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, e sull'ambiente nel suo insieme, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; e~~

~~e) sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misura e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di tali inquinanti nell'aria ambiente nonché delle loro deposizioni;~~

~~2. La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei seguenti aspetti:~~

~~a) qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data;~~

~~b) possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti da tutte le fonti, e gli eventuali elementi a favore dell'introduzione di valori limite volti a ridurre i rischi per la salute umana per gli inquinanti di cui all'allegato I, prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare;~~

~~c) nesso tra gli inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi;~~

~~d) requisiti attuali e futuri per l'informazione del pubblico e lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione;~~

~~e) esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni in cui è stata effettuata la misura di cui all'allegato III;~~

~~f) vantaggi economici sussidiari per l'ambiente e la salute derivanti dalla riduzione delle emissioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, e idrocarburi policiclici aromatici, nella misura in cui possono essere valutate;~~

~~g) l'adeguatezza della frazione dimensionale di particolato utilizzata per la campionatura in vista delle esigenze generali di misurazione del particolato;~~

~~h) l'adeguatezza del benzo(a)pirene quale marcatore per l'attività cancerogena totale degli idrocarburi aromatici policiclici, tenendo conto delle forme prevalentemente gassose di idrocarburi policiclici aromatici come il fluorantene.~~

~~Alla luce degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici la Commissione esamina anche l'effetto dell'arsenico, del cadmio e del nickel sulla salute umana al fine di quantificare la loro cancerogenicità genotossica. Tenendo conto delle misure adottate in base alla strategia sul mercurio, la Commissione esamina anche l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni per quanto riguarda il mercurio prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare.~~

~~3. Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che riducano ulteriormente gli effetti nocivi per la salute umana e comportino una tutela ad alto livello dell'ambiente nel suo insieme, tenendo conto della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia di ulteriori azioni, la relazione di cui al paragrafo 1 può essere accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva, in particolare tenendo conto dei risultati raggiunti secondo il paragrafo 2. La Commissione vaglia inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico, di cadmio, di mercurio, di nickel e di specifici idrocarburi policiclici aromatici.~~

~~Articolo 32~~

Riesame

~~1. Nel 2013 la Commissione riesamina le disposizioni relative al PM_{2,5} e, se opportuno, ad altri inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.~~

~~Per quanto riguarda il PM_{2,5}, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale giuridicamente vincolante per la riduzione dell'esposizione in sostituzione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e per la verifica dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione stabilito all'articolo 15, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:~~

- ~~le ultime informazioni scientifiche dell'OMC e delle altre pertinenti organizzazioni;~~
- ~~la situazione della qualità dell'aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri;~~
- ~~la revisione della direttiva 2001/81/CE;~~
- ~~i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti atmosferici.~~

~~2. La Commissione tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso per il PM_{2,5}, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda fase per il PM_{2,5} ed esamina se confermare o modificare detto valore.~~

~~3. Nell'ambito del riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull'esperienza e la necessità di monitoraggio del PM₁₀ e PM_{2,5}, tenuto conto dei progressi tecnici nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi metodi di riferimento per la misurazione del PM₁₀ e PM_{2,5}.~~

~~Articolo 10~~

Applicazione

~~1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.~~

~~Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.~~

~~2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.~~

↓ 2008/50 (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 31~~33~~

AttuazioneRecepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva~~ ☒ agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 e agli allegati da I a IX ☒ ⇒ entro il [inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore] ⇐ ~~anteriamente all'11 giugno 2010.~~

~~Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste~~ ☒ Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri ☒ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ☒ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. ☒ ~~Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.~~

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni ~~essenziali~~ ☒ principali ☒ di diritto interno che ~~essi~~ adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 32~~34~~

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ☒ ventesimo ☒ giorno ☒ successivo alla ☒ della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ nuovo

L'articolo 4, punto 1), punti da 3) a 12), punti 15), 17), 20), 23) e punti da 31) a 35), l'articolo 13, paragrafi 4 e 5, l'articolo 14, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 3, si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].

↓ 2008/50

Articolo 33~~35~~

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
La presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*